

**VERDI AMBIENTE E SOCIETÀ
(VAS)**

**PIANO TERRITORIALE
PAESISTICO REGIONALE
(PTPR) :**

**DIRETTIVE
E PRESCRIZIONI
PER IL COMUNE DI
CASTELNUOVO
DI PORTO**

**A CURA DI
RODOLFO BOSI**

VINCOLI PAESAGGISTICI DECRETATI A CUI È STATO SOTTOPOSTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO

Il territorio del Comune di Castelnuovo di Porto risulta attualmente soggetto ai 3 seguenti vincoli paesaggistici, imposti o con apposito Decreto Ministeriale emanato ai sensi della legge n. 1497/1939 oppure con specifica Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio:

- vincolo dell'abitato di Castelnuovo e delle zone circostanti (D.M. del 1.10.1976);
- vincolo della Valle del Tevere (D.G.R. del 5.12.1989);
- vincolo delle aree ricadenti nei Comuni di Castelnuovo di Porto, Riano, Sacrofano e Morlupo (D.M. del 3.5.1994).

Analizziamoli separatamente.

VINCOLO PAESISTICO EMANATO CON D.M. DEL 1.10.1976

“L'intero centro storico di Castelnuovo di Porto, dominato dal bel Palazzo Ducale, dal campanile romanico, col complesso delle case poste a gradoni, le sue vie con caratteristiche costruzioni, la piazza Cavour con la suggestiva quinta delle vecchie abitazioni, l'abside della chiesa, la fontana, forma un insieme di cose immobili aventi notevole valore estetico e tradizionale, le zone sottostanti il centro abitato formano una pittoresca verde cornice all'abitato e con esso costituiscono un panorama di rilevante bellezza naturale; nella zona esistono, inoltre, punti di visuale, che, data la loro posizione rilevata, offrono un ampio panorama verso la sottostante vallata ed i colli e le alture circostanti; e infine il viale dei Caduti, con i giardini pubblici, via Flaminia e via Roma costituiscono punti pubblici di visuale, che offrono un vasto panorama verso l'antico centro urbano, la vallata sottostante e le circostanti alture”.

Con questa testuale motivazione il 1° ottobre del 1976 l'allora Ministro per i Beni Culturali e Ambientali ha emanato il decreto ministeriale con cui ha riconosciuto che *“la zona costituita dal centro abitato di Castelnuovo di Porto e le aree circostanti”* ha notevole interesse pubblico e l'ha sottoposta a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/1939 sulla protezione delle bellezze naturali, includendola nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica.

Con tale atto si è chiuso un procedimento iniziato quasi 6 anni prima, quando la Commissione Provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali nell'adunanza del 9 gennaio 1971 ha proposto all'unanimità di sottoporre a vincolo *“l'abitato di Castelnuovo di Porto con le zone sottostanti”*, includendola nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica.

Il verbale della suddetta Commissione è stato poi affisso all'albo del Comune di Castelnuovo di Porto, per far conoscere pubblicamente la proposta di vincolo, contro cui la stessa amministrazione comunale e 5 privati cittadini hanno presentato distinte opposizioni, che sono state ritenute tutte prive di fondamento e quindi respinte.

Benché il decreto ministeriale suddetto riporti testualmente che *“i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica”*, non sembra che sia stata fatta una ulteriore opposizione contro il vincolo paesistico, che risulta quindi consolidato da ormai più di 33 anni.

Il *“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”*, emanato con D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004, così come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 63 del 26.3.2008, ha recepito il vincolo suddetto alla lettera d) del 1° comma dell'art. 136 (relativo ad *“Immobili ed aree di notevole interesse pubblico”*), secondo cui *<<sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: ... d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze>>*.

L'Allegato A4 del PTPR riporta la seguente scheda del vincolo, con l'annesso verbale di verifica.

AREE PAESAGGISTICHE
DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
lett. c, d ART.136 D.L.vo n. 42/2004
ART. 22 L.R. n. 24/98

ID_RL: *cd058_102*

ID_MBAC: *120128*

NOME: *Castelnuovo di Porto : Via Roma, abitato e zone circostanti*

DISP_TIPO: *DM*

DISP_NUM:

DISP_DATA: *01/10/1976*

GU/BU_NUM: *301*

GU/BU_DATA: *11/11/1976*

ATTI_CART: *catastale*

NOTE:

VERIF./APPLIC.:

ESITO PERIM.:

ESITO DISPOSITIVO:



REGIONE LAZIO

11 cd 058-102

Dipartimento N. 13 Urbanistica e Casa

AREA 13.B PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VERBALE DI VERIFICA DEL PERIMETRO DEL VINCOLO DI CUI
ALL'ART. 139 DEL D. L.VO 29/10/1999 N. 490 (ex art. 1 legge 1497/1939)

D.M. 01/10/1976 G.Uff. n. 301 del 11/11/76

Codice vincolo n. 120128 Comune CASTELNUOVONI PORTO (RM)

Denominazione vincolo VIA ROMA - ABITATO E ZONE CIRCOSTANTI

Decisione sulla corretta perimetrazione del vincolo tra la Soprintendenza e la Regione Lazio:

Si convalida la trasposizione su C.T.R. effettuata
della Regione Lazio, ricavata dalla planimetria
Catastale

Osservazioni:

PER LA REGIONE LAZIO

Arch. Giuseppe Franco

Arch. Domenico Siracusa

Geom. Luciano Gentili

Geom. Luigi Bonadonna

PER LA SOPRINTENDENZA

Arch. C. BRUSA

Data 12/03/2001

VINCOLO PAESISTICO EMANATO CON D.G.R. DEL 5.12.1989

Il vincolo della Valle del Tevere è stato imposto dalla Commissione Provinciale per le bellezze naturali il 9 novembre 1987 ed è stato poi ratificato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 10591 del 5.12.1989, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 19.5.1990. **L'Allegato A4 del PTPR riporta la seguente scheda del vincolo.**

ID_RL:	<i>cd058_147</i>
ID_MBAC:	
NOME:	<i>Valle del Tevere</i>
DISP_TIPO:	<i>DGR</i>
DISP_NUM:	<i>10591</i>
DISP_DATA:	<i>05/12/1989</i>
GU/BU_NUM:	<i>14</i>
GU/BU_DATA:	<i>19/05/1990</i>
ATTI_CART:	
NOTE:	
VERIF./APPLIC.:	
ESITO PERIM.:	
ESITO DISPOSITIVO:	

VINCOLO PAESISTICO EMANATO CON D.M. DEL 30.12.1993,
POI RETTIFICATO CON D.M. DEL 3.5.1994

In accoglimento anche di una petizione popolare, che ha portato a raccogliere migliaia di firme l'allora Ministro dell'Ambiente Ronchey il 30 dicembre 1994 ha emanato un decreto con cui ha sottoposto a vincolo paesistico le aree ad ovest della via Flaminia ricadenti nei Comuni di Sacrofano, Riano, Castelnuovo di Porto e Morlupo.

Il vincolo è stato poi rettificato con successivo D.M. emanato il 3 maggio 1994.

Anche e soprattutto per la sua notevole estensione, contro il vincolo sono stati presentati numerosi ricorsi al TAR del Lazio, diversi dei quali sono stati riuniti.

Dopo la sentenza n. 830/1995, interlocutoria, con cui è stata chiesta documentazione, risultano essere stati accolti 2 ricorsi con le seguenti sentenze:

- sentenza n. 1165 del 21 luglio 1997;
- sentenza n. 1428 del 15 settembre 1998.

Entrambe le sentenze del TAR sono state poi confermate dal Consiglio di Stato con sentenze n. 7795/2003 e n. 4017/2003.

Va messo in risalto che le suddette sentenze hanno annullato il vincolo solo per la parte *de quo*, per cui il vincolo è rimasto pienamente vigente nelle rimanenti parti di territorio che non sono state interessate da nessun ricorso.

Ciò nonostante, sul presupposto di una presunta ottemperanza alle suddette sentenze del Consiglio di Stato nella Tavola B Tav. 20, Foglio 365 del P.T.P.R. adottato con delibera n. 556/07 non è stato graficizzato il vincolo in questione.

Si riporta di seguito la scheda dell'Allegato del PTPR che riporta le motivazioni della mancata graficizzazione.

ID_RL: *cd058_153*

ID_MBAC:

NOME: *Castelnuovo di Porto, Morlupo, Riano, Roma, Sacrofano: Via Flaminia Km 22*

DISP_TIPO: *DM*

DISP_NUM:

DISP_DATA: *03/05/1994*

GU/BU_NUM: *257*

GU/BU_DATA: *03/11/1994*

ATTI_CART:

NOTE: *Rettifica il DM 30/12/1993*

VERIF./APPLIC.: *Accordo MIN. BAC/REGIONE: verifica dei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico*

ESITO PERIM.:

ESITO DISPOSITIVO: *Si prende atto della sentenza del Cds n.4017/03 e 775/03 di annullamento del decreto.*

Quando la Regione Lazio si è accorta dell'errore commesso, ha operato la rettifica d'ufficio di questo bene paesaggistico riportato nella Tavola B 20, dandone comunicazione ai diretti interessati con la seguente nota del il 28 luglio 2008.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area Pianificazione Paesistica e Territoriale e Progetti Comunitari

28 LUG. 2008

PAOT 135639

D'UFFICIO

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Ufficio Legislativo Consigliere di Stato
Mario Luigi Torsello

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma

Direzione Generale per la qualità e la tutela del
Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanea
Arch. Francesco Prosperetti

Via di San Michele, 22 - 00153 Roma

Direzione Regionale per i beni e le attività
culturali del Lazio
Ing. Luciano Marchetti

Piazza di Porta Portese, 1 - 00153 Roma

Direzione per il paesaggio di RM-VT-RI
Arch. Giacomo Martinez

Via Cavalletti, 2 - 00186 Roma

Comune di Castelnuovo di Porto (Rm)
Via Montefiore, - 00060
Castelnuovo di Porto

Comune di Riano (Rm)
Piazza Piombino, 4 - 00060
Riano

Comune di Sacrofano (Rm)
Largo Biagio Placidi, 1 - 00060
Sacrofano

Comune di Morlupo (Rm)
Via D. Benedetti, 1 - 00067
Morlupo

Area Urbanistica e Beni Paesaggistici Roma
e Provincia
SEDE

Oggetto: D.M. 30 dicembre 1993, "dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area ricadente nei Comuni di Castelnuovo di Porto, Riano, Sacrofano e Morlupo". D.M. 03 maggio 1994, rettifica al D.M. 30 dicembre 1993 – segnalazione di omessa perimetrazione dei beni paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 136 D.lvo 42/04 nel PTPR.

In riferimento all'oggetto si segnala che negli elaborati del PTPR adottato con DGR 556/07 e successive modifiche, in particolare nella tavola B 20, in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato nn°7795/03 e 4017/03 che hanno confermato le sentenze del TAR Lazio nn° 1165/97 e 1428/98, non è stato graficizzato il vincolo in oggetto.

Considerato tuttavia che avverso detto vincolo sono stati presentati numerosi ricorsi con sentenze passate in giudicato e che l'annullamento del provvedimento in sede giurisdizionale, come da dispositivo delle sentenze, ha efficacia solo per i ricorrenti, ne consegue che il vincolo in questione, nelle aree non interessate specificatamente dai ricorsi è da ritenersi tuttora cogente.

Pertanto per tali aree residue le norme di piano hanno piena efficacia. Si allega copia della planimetria con la trasposizione su CTR del vincolo.

Si chiede all'ufficio legislativo in indirizzo di conoscere se le sentenze menzionate in precedenza sono le uniche definitive, ovvero se l'Amministrazione abbia in essere opposizione ad altri ricorsi, al riguardo si allegano precedenti note interlocutorie.

Quanto sopra al fine di consentire alla Regione di procedere alla rettifica della tavola B del PTPR, in fase di approvazione dello stesso e di evitare incertezze nell'esercizio delle funzioni amministrative di competenza delle amministrazioni coinvolte.

In attesa dell'adeguamento, ai fini delle procedure di competenza, si richiama l'attenzione delle Amministrazioni in indirizzo sulle disposizioni di cui all'articolo 15 delle norme del PTPR (art. 26 comma 4 della l.r.24/98) in base alle quali, in attesa dell'adeguamento delle perimetrazioni dei beni paesaggistici, si fa riferimento, ai fini delle autorizzazioni e dei pareri paesistici, alla declaratoria dei provvedimenti di apposizione del vincolo di cui all'articolo 136 del Codice e alla effettiva esistenza dei beni di cui all'articolo 142 del Codice come definita ed accertata ai sensi degli articoli da 33 a 41 della l.r.24/98, fatte salve le porzioni del D.M. 3 maggio 1994 escluse dalle sentenze passate in giudicato.

Si segnala inoltre che risulta interessata dalla declaratoria del vincolo contenuto nel D.M. una piccola porzione del territorio di Formello; al contrario il comune non risulta citato fra quelli interessati dal medesimo D.M. e probabilmente non ha ricevuto la relativa notifica, al riguardo si chiede una nota di precisazione in ordine alla vigenza ed eventuale decorrenza del vincolo paesaggistico.

bl

DIRIGENTE UFFICIO PIANI REGIONALI
Arch. Giuliana De Vito



IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Daniele Jacovone






REGIONE LAZIO
Assessorato Urbanistica
Dipartimento Regionale Territorio e Urbanistica
Area Pianificazione Ambientale e Tecnica
Semi Paesaggistica
art. 22 comma 4, lett. c) D.leg. 2008 - art. 22 L.R. 28/03

TRASPOSIZIONE SU CTR DEL VINCOLO PAESAGGISTICO COME DA DECLARATORIA

D.M. 30 maggio 1993 "dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area ricadente nei Comuni di:
Castelnuovo di Porto, Riano, Sacrofano o Mortupo".
(G.U. n. 19 del 25/01/1994).
rofinicato con D.M. 3 maggio 1994 (G.U. n. 257 del 3/11/1994).

ID_RL: c0358_153
Scala 1:25.000



VINCOLI DEI BENI DIFFUSI A CUI È STATO SOTTOPOSTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO

Con la cosiddetta “Legge Galasso” n. 431 dell’8 agosto 1985 sono stati sottoposti a vincolo paesaggistico imposto automaticamente ai sensi della legge n. 1497/1939 un serie di beni poi definiti “diffusi”, che sono elencati nelle lettere da a) ad m) dell’art. 1 della legge e che per Castelnuovo di Porto sono solo quelli riferiti a:

- corsi d’acqua individuati ai sensi della lettera c) dell’art. 1 della legge 431/85;
- parchi individuati ai sensi della lettera f) dell’art. 1 della legge 431/85;
- boschi individuati ai sensi della lettera g) dell’art. 1 della legge 431/85;
- usi civici individuati ai sensi della lettera h) dell’art. 1 della legge 431/85;
- zone di interesse archeologico individuate ai sensi della lettera m) dell’art. 1 della legge 431/85. Verranno descritti più avanti.

VINCOLI ARCHEOLOGICI DECRETATI A CUI È STATO SOTTOPOSTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO

Nel territorio del Comune di Castelnuovo di Porto ad ovest della via Flaminia è stata sottoposta a vincolo archeologico e torico-monumentale la località di **Belmonte** con Decreto Ministeriale emanato il 20 maggio 1994 ai sensi della legge n. 1089/1939.

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO (PTP) N. 4 "VALLE DEL TEVERE"

SERIE E
ELABORATO

E/37

REGIONE LAZIO / ASSESSORATO
URBANISTICA ED ASSETTO DEL
TERRITORIO / ASSESSORATO TU-
TELA AMBIENTALE / PIANI TER-
RITORIALI PAESISTICI / AMBITO
TERRITORIALE N°4 VALLE del TEVERE

I PROGETTISTI
arch. C. NUCCI (coordinatore)
arch. M. CAMPADDELLO
arch. R. CAPOCACCIA
arch. M. CAVALLI
ing. A. DI LORETO
arch. T. PARIS
arch. F. TEGOLINI
Collaborazione per l'analisi
del paesaggio
arch. V. CRISOSTOMI
arch. M. GEUSA


RAPPORTO
1:25000

DATA
30 6 1986

AGGIORN.
20 12 1986

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE AI FINI
DELLA TUTELA (ZONIZZAZIONE)

QUADRO D'UNIONE CARTA TOPOGRAFICA REGIONALE




Legenda

○○○○ CONFINE DI REGIONE

..... CONFINE DI COMUNE


●●●●● CONFINE DI P.T.C.

1 TERRITORI COSTIERI COMPRESI IN UNA FASCIA
ML 300 DALLA LINEA DI BATTIGIA-PUNTO A) ART.
L.431/85




2 TERRITORI CONTERMINI AI LAGHI COMPRESI IN
FASCIA DI ML 300 DALLA LINEA DI BATTIGIA - PU
B) ART.1 L.431/85


FIUMI TORRENTI E CORSI D'ACQUA ISCRITTI NEI
ELENCHI DI CUI AL T.U. APPROVATO CON R.D.
1775/37 - PUNTO C) ART.1 L.431/85




MONTAGNE PER LA PARTE ECCEDENTE I ML 1200
S.L.M. - PUNTO D) ART.1 L.431/85




PARCHI E RISERVE NAZIONALI E REGIONALI NON
CHÈ I TERRITORI DI PROTEZIONE ESTERNA - PUNTO
F) ART.1 L.431/85



TERRITORI COPERTI DA BOSCHI E FORESTE O
TOPOSTI A VINCOLI DI RIMBOSCHIMENTO PUNTO
G) ART.1 L.431/85




ZONE UMIDE INCLUSE NELL'ELENCO DEL D.P.R.
N.488 DEL 13/3/76 - PUNTO I) ART.1 L.431/85



ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO - PUNTO M)
ART. 1 L.431/85



1 GIÀ VINCOLATE DA D.D.M.M. EX LEGGE 1089/39
2 ATTUALMENTE NON VINCOLATE DA D.D.M.M.
LEGGE 1089/39



A tutela di tutti i vincoli precedentemente elencati, con deliberazione n. 2271 del 28 aprile 1987 la Giunta Regionale del Lazio ha adottato il Piano Territoriale Paesistico (PTP) n. 4 “Valle del Tevere”, che è stato poi definitivamente approvato con la legge regionale n. 24 del 6 luglio 1998.

Il PTP n. 4 fa ricadere il territorio di Castelnuovo di Porto ad ovest della via Flaminia all'interno dell'Ambito di rilevante interesse paesistico classificato come G 10 e denominato “Altopiano di Formello e Sacrofano”, che viene destinato a zona di trasformabilità limitata: per lo stesso territorio non individua e classifica il vincolo paesistico imposto nel 1993, perché successivo alla sua adozione, così come non individua il vincolo archeologico e storico-monumentale di Belmonte, perché imposto il 20.5.1994.

L'art. 33 delle Norme Tecniche del PTP n. 4 stabilisce che *<<nell'area vasta la tutela è finalizzata alla conservazione del quadro paesistico caratterizzato dalle estese superfici a pascolo ed a bosco con morfologia variata >>* e prescrive che *<<le aree a trasformabilità limitata nell'ambito G 10 dei Comuni di Castelnuovo di Porto e di Morlupo sono riservate esclusivamente all'attività agricola nei limiti dell'edificazione di cui alla voce b 1 dell'art. 5 b, con esclusione delle attività di cui all'art. 23 f) >>*.

La voce b 1 dell'art. 5 b è relativa alle **zone agricole protette**, dove il PTP n. 4 consente un indice fondiario di 0,00015 mc/mq, una altezza massima di 7 metri con lotto minimo di 30.000 mq., per una cubatura massima accorpabile di 900 mc..


Le attività previste dalla lettera f) dell'art. 23, **ma da escludere all'interno dell'ambito G 10**, riguardano gli insediamenti o le industrie per la conservazione, trasformazione o la commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il territorio a sud-est a ridosso del Tevere viene invece fatto ricadere all'interno dell'Ambito di rilevante interesse paesistico classificato come G 13 e denominato “Grande Tevere Sud”: per lo stesso territorio il PTP n. 4 non individua e classifica il vincolo paesistico della Valle del Tevere perché imposto nel 1989 dopo la sua adozione.

Per la suddetta area vasta di tutela paesistica l'art. 36 delle Norme Tecniche del PTP n. 4 stabilisce che *<<la tutela è finalizzata al mantenimento dei caratteri essenziali (morfologici, vegetazionali e insediativi) della valle del Tevere. Essa si attua attraverso:*







- *la non trasformabilità (art. 5 a) della zona di rispetto fluviale;*
- *la trasformabilità limitata (art. 5 b) delle parti residue>>*.


L'art. 36 prescrive che *<<dell'insediamento produttivo previsto dalla variante del P.R.G. di Castelnuovo di Porto risulta compatibile con le finalità di tutela ambientale e paesistica della valle solo una fascia di completamento dell'insediamento produttivo già esistente che si mantenga ad una distanza di almeno ml 150 dal bordo fluviale e si sviluppi per una profondità media non più di ml 1300 dalla strada di Ponte del grillo (cfr. E.3c). La parte residue dell'area industriale prevista dalla variante può essere utilizzata per le attrezzature di cui all'art. 7 (relativo ad “attrezzature e impianti per la fruizione dei beni storici e ambientali”, ndr.). È inoltre compatibile con le dette finalità di tutela la previsione di una nuova viabilità di accesso all'area purché con tracciato in aderenza all'insediamento>>*.



Il PTP n. 4 non individua e classifica il vincolo paesistico della Valle del Tevere perché imposto nel 1989 dopo la sua adozione. Con le sigle Ac e Cc individua e classifica i corsi d'acqua ed i boschi. Con la sigla E individua e classifica le zone di interesse archeologico.

Nell'elaborato serie E/3 c del P.T.P. n. 4 vengono graficizzate le prescrizioni ai fini di tutela per gli strumenti urbanistici: alla pagina 11 b viene prescritto che sono da stralciare dalle previsioni del P.R.G. la porzione della zona produttiva posta al centro della pianura del Tevere in prossimità del fiume.

LEGENDA b	
	AREE VASTE
	UNITA' ELEMENTARI DI PAESAGGIO
	AMBITI NATURALISTICI
	ZONE E VIABILITA' STRALCIATE
<hr/>	
	CONFINE DI REGIONE
	CONFINE DI COMUNE
	PERIMETRO AMBITO DI P.T.C
	VIABILITA' PRINCIPALE DI PROGETTO
	CENTRO STORICO
	ZONA RESID.LE DI COMPLETAMENTO
	ZONA RESID.LE DI ESPANSIONE
	ZONA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE
	ZONA PER ATTREZZATURE TURISTICO - ALBERGHIERE
	SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI
	VERDE PUBBLICO
	VERDE PRIVATO
	ZONA SOTTOPOSTA A REGIME URBANISTICO SOVRACOMUNALE
	ZONA PER LA QUALE E' RICHIESTO, PER LE N.T.A. DELLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE, IL NULLA OSTA DELLA SOPRINTENDENZA AI BENI AMBIENTALI
	STRUMENTO URBANISTICO INVIATO ALLA REGIONE PER L'APPROVAZIONE



Il PTP n. 4 individua e classifica infine i seguenti beni diffusi.

CORSI D'ACQUA

Nell'elaborato serie E/2A del P.T.P. n. 4, relativo alla "individuazione, descrizione e valutazione dei beni", risultano censiti in Comune di Castelnuovo di Porto i seguenti corsi d'acqua pubblici, di cui sono graficizzate le relative fasce di rispetto della tavola serie E3/7:

- **Fosso di Torraccio, Pantanelle, S. Antonio, Monti Rosi** (Tipo A, numero c 7);
- **Fosso delle Rocchette** (Tipo A, numero c 10);
- **Fosso di Citerna** (Tipo A, numero c 11);
- **Fosso Casini di Chiarano** (Tipo A, numero c 14);
- **Fosso di Valle Muta** (Tipo A, numero c 31).

Si mette in risalto che con deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 22.2.2002 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 18 del 29.6.2002) è stata operata la "individuazione dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 7 comma 3 della L.R. 24/1998", entro cui non figura nessun corso d'acqua che ricada nel territorio del Comune di Castelnuovo di Porto.

Si mette infine in evidenza che nel Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 18 del 29.6.2002 è stato pubblicato il "Repertorio regionale dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al R.D. 11.12.1933, n. 1775", entro cui figurano i seguenti corsi d'acqua ricadenti totalmente o parzialmente nel territorio del Comune di Castelnuovo di Porto:

- **Fosso delle Rocchette** (numero identificativo regionale c058_0089, dispositivo amministrativo del 22.10.1910), che sbocca nel Fosso del Torraccio;
- **Fosso di Cisterna** (numero identificativo regionale c058_0090, dispositivo amministrativo del 22.6.1910), che sbocca nel Fosso di S. Antonino (Torraccio);
- **Fosso dei Casini e Chiarano** (numero identificativo regionale c058_0092, dispositivo amministrativo del 22.6.1910), che sbocca nel Tevere;
- **Fosso di Valle Muta** (numero identificativo regionale c058_0094, dispositivo amministrativo del 14.7.1956), che sbocca nel Fosso dei Casini;
- **Fosso di Torraccio o delle Pantanelle di S. Antonio** (numero identificativo regionale c058_0121, dispositivo amministrativo del 17.2.1910), che sbocca nel Fosso di Monte Oliviero.

Nello stesso Repertorio figura il **Fosso di Frassineto o di Valle Lunga** (numero identificativo regionale c058_0091, dispositivo amministrativo del 17.2.1910), che sbocca nel Fiume Tevere e che con il nome diverso di **Fosso della Fiorella** ricadrebbe nel territorio del Comune di Riano, quando invece scorre a monte in Comune di Castelnuovo di Porto, località Valle Lunga, ed ha come affluente di destra il **Fosso dei Tre Pontoni**: lo conferma la stessa "Carta Geomorfologica delle zone F - G", allegata alla "Relazione Geologica", dove è riportato chiaramente il fosso come facente parte del reticolo idrografico con il suo affluente di destra.

PARCHI

Il PTP n. 4, essendo stato adottato nel 1987, non ha potuto individuare il Parco di Veio perché è stato istituito nel 1997, dopo la sua adozione.

BOSCHI

L'elaborato serie E/2A del P.T.P. n. 4 riporta le seguenti zone boscate, graficizzate nella tavola serie E3/7:

- **Quartarelle di Sotto** (Tipo C, numero c 13) – macchia;
- **Le Rocchette** (Tipo C, numero c 14) – macchia;
- **Quartarelle di Sopra** (Tipo C, numero c 15) – pascolo cespugliato;


- **M. Cardeto** (Tipo C, numero c 16) – bosco misto cerreto, castagneto;
- **Ripatta** (Tipo C, numero c 17) – querceti;
- **Sterpara** (Tipo C, numero c 38) – pascolo cespugliato;
- **M. Tondo** (Tipo C, numero c 39) – boschi misti;


Va messo in evidenza che nell’elaborato serie E/1 7 del P.T.P. n. 4 (relativo ai “vincoli ai sensi della legge n. 431/85”) sono graficizzate aree boscate in numero ben maggiore di quelle “registrate”.

USI CIVICI

Il P.T.P. n. 4 non individua negli elaborati grafici gli usi civici che gravano sul territorio di Castelnuovo di Porto ad ovest di via Flaminia per ben 331,1350 ettari in località Montelungo, Pian di Lalla, Monti di Cellano-Pian Fignano, Costa Le Piata, Macchia Piana-Monte Fornello, M. Calvio-M. S. Antonino.

Ricadono interamente all’interno del Parco di Veio e da sud a nord sono i seguenti.





ZONE D'INTERESSE ARCHEOLOGICO

Nell'elaborato serie E2/A del P.T.P. n. 4, relativo alla "individuazione, descrizione e valutazione dei beni", in Comune di Castelnuovo di Porto vengono rilevate le seguenti 4 zone di interesse archeologico:

- **Montelungo** (Tipo E, numero 6) – reperti archeologici e tomba romana, definiti come vincolati nel P.R.G.;
- **Monte Fiore** (Tipo E, numero 9) – tomba a camera, rettangolare, con dromos, dipinta, definita come vincolata nel P.R.G.;
- **Discesa del Polverino** (Tipo E, numero 160) – complesso di insediamenti arcaici ed ellenistici: muro di contenimento in "*opus quadratum*", strada di boschi con crepidine, cisterna arcaica, necropoli di tombe a fossa con coperture alla cappuccina;
- **Fontanile dell'Acqua Salsa** (Tipo E, numero 159) – resti di cisterna romana, pianta rettangolare e copertura a volta, tratto di strada basolato, tombe a camera.

Il PTP n. 4 non individua e classifica il vincolo archeologico e storico-monumentale di Belmonte, perché imposto il 20.5.1994, successivamente alla sua adozione.

PROPOSTE COMUNALI DI MODIFICA DEL PTP N. 15/4 “VALLE DEL TEVERE”

Il 1° comma dell'art. 23 della legge regionale n. 24/1998, relativo alle *“Procedure per l'approvazione e l'adeguamento del PTPR”*, secondo il testo così come originariamente approvato consentiva ai Comuni la possibilità di presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (cioè dal 30 luglio 1998) *<<documentate e motivate proposte di precisazione dei perimetri nonché la descrizione e le caratteristiche delle aree sottoposte a vincolo>>*.

Con Circolare n. 8893 del 29 ottobre 1998 (inviata a tutti i Comuni del Lazio) l'Assessore all'Urbanistica della Regione Lazio ha precisato le modalità di presentazione dei contributi dei Comuni volti a fornire, prima della redazione del PTPR, la situazione reale ed aggiornata del territorio in cui incidono ed operano i vincoli paesaggistici e di conseguenza gli stessi PTP vigenti ai fini di una loro eventuale modifica e necessariamente ai fini del loro inserimento nel nuovo PTPR in corso di redazione.

Con Circolari Assessorili successive (n. 20144 del 18.9.2002 e n. 4592/sp del 18.12.2002) sono state fissate ulteriori direttive in ordine all'esame delle osservazioni comunali preliminari, stabilendo rispettivamente alla data del 10 ottobre 2002 quale termine definitivo per la presentazione dei contributi dei Comuni prima dell'adozione del PTPR e come atto utile la deliberazione del Consiglio Comunale anche a ratifica di quanto precedentemente trasmesso.

Il Comune di Castelnuovo di Porto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12 settembre 2002 ha così chiesto per l'area interessante la via Tiberina sia sul lato destro sia sul lato sinistro l'annullamento dei vincoli apposti con la legge n. 1497/1939 (proposta classificata con la sigla 058024_P01).

Con successiva delibera n. 9 dell'8 marzo 2003 il Consiglio Comunale ha ratificato la precedente delibera n. 21/2002, chiedendone anche la seguente modifica ed integrazione:

- **necessità di dotare l'area del casello autostradale di una struttura alberghiera (proposta classificata con la sigla 058024_P02a);**
- **trasformabilità di aree prossime al centro abitato di Ponte Storto in funzione di possibili varianti urbanistiche (proposta classificata con la sigla 058024_P02b);**
- **costruzione di un teatro d'area della protezione civile (proposta classificata con la sigla 058024_P02c).**

Con ulteriore delibera n. 41 del 3 novembre 2004 il Consiglio Comunale ha trasmesso le seguenti ulteriori richieste, reiterando anche alcune di quelle precedenti:

- **stralciare dal PTP un'area a ridosso del progettato casello autostradale (proposta classificata con la sigla 058024_P03);**
- **consentire il recupero edilizio di edifici esistenti in località Monte Cucco e la realizzazione di servizi pubblici e privati (proposta classificata con la sigla 058024_P04).**

Con legge regionale n. 18 del 9 dicembre 2004, di integrazione della legge regionale n. 24/1998, è stato modificato il 1° comma dell'art. 23 demandando alla Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica il compito di fissare il termine per la presentazione delle osservazioni preliminari da parte dei Comuni, che con propria deliberazione consiliare *<<possono presentare alla Regione ... documentate e motivate proposte di modifica delle classificazioni per zone dei vincoli paesaggistici>>*: il comma 1 bis dell'art. 23 prevede, per l'esame delle proposte dei Comuni la nomina di una apposita Commissione Tecnica presieduta dal Direttore della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica e composta dai Dirigenti delle Aree della medesima Direzione.

In adempimento alla disposizione di legge con Determinazione Dirigenziale B0055 del 14.1.2005 è stata fissata una prima volta la data del 31 gennaio 2005 e successivamente con Determinazione Dirigenziale B1027 del 23.3.2006 è stata stabilita la data del 15 aprile

2006<<nonché di consentire la valutazione di eventuali integrazioni e/o modifiche formulate dalle Amministrazioni che hanno già presentato le osservazioni di cui sopra>>.

Malgrado la scadenza fissata al 15.4.2006, dopo tale data sono ugualmente pervenute ulteriori osservazioni da parte dei Comuni, sia come integrazione delle precedenti già inviate sia come nuove proposte, che benché fuori termine sono state ugualmente istruite e valutate purché sostenute da delibera del Consiglio Comunale, come prescritto dal 1° comma dell'art. 23 della legge regionale n. 24/1998.

Con la motivazione di perseguire l'obiettivo di non voler vanificare l'apporto collaborativo istituzionale dei Comuni, con Determinazione Dirigenziale B4577 del 9.11.2006 è stata fissata l'ultima improrogabile e definitiva scadenza del 20 novembre 2006.

Con deliberazione n. 52 del 14 settembre 2006 il Consiglio Comunale ha allora trasmesso una nuova richiesta riguardante una vasta area, non compresa nel P.R.G. in corso di formazione, ai fini dello sviluppo della zona per attività produttive (proposta classificata con la sigla 058024_P05).

Ai sensi dell'art. 65 delle Norme del PTPR nelle Tavole A sono indicate con un particolare contrassegno <<le porzioni di territorio oggetto di proposta di modifica dei PTP vigenti e del medesimo PTPR, presentate dai Comuni con deliberazione del Consiglio entro il 20 novembre 2006, ai sensi dell'articolo 23 comma 1 della LR 24/98>>.

MODIFICHE ACCOLTE DEL P.T.P. N. 4 "VALLE DEL TEVERE"

Sulla base dei "Criteri di valutazione dei contributi dei Comuni", contenuti dell'Allegato 1 al PTPR, che la Regione Lazio si è data a monte per valutare in modo coerente ed imparziale tutte le proposte poi trasmesse dai Comuni, le richieste del Comune di Castelnuovo di Porto hanno avuto il seguente esito.

La proposta decisa con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12 settembre 2002 di chiedere per l'area interessante la via Tiberina sia sul lato destro che sul lato sinistro l'annullamento dei vincoli apposti con la legge n. 1497/1939 (poi classificata con la sigla 058024_P01) è stata respinta.

	REGIONE LAZIO		DIPARTIMENTO TERRITOPRIO				
	Direzione Regionale Territorio e Urbanistica						
	Area Pianificazione Paesistica						
Redazione PTPR			Pareri sulle proposte comunali ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 24/98				
COMUNE CASTELNUOVO DI PORTO							
PROVINCIA	RM	Strumento Urbanistico	P.R.G.	APP	DGRL	2.803	Data 18/07/1975
		Superficie Kmq	31	PTP	4		
Protocollo Settore 43		Estremi richiesta Ente		Documentazione			
Prot	13949	Numero	6353	Relazione	<input type="checkbox"/> Delibera C.C. <input checked="" type="checkbox"/>		
data	11/06/2002	data	29/05/2002	Elaborato Grafico	<input checked="" type="checkbox"/> Fotografie <input checked="" type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>		
Delibera Consigli o Giunta Comunale di Approvazione			Delibera Consiglio Comunale di Ratifica				
		Numero	21	Numero	9		
		data	12/09/2002	data	08/03/2003		

		Fogli Carta Tecnica Regionale 1:10.000			
1	Proposta	0	0	0	0
<p>Il Sindaco chiede per l'area interessante la Via Tiberina sia sul lato destro che sul lato sinistro l'annullamento dei vincoli apposti con la legge 1497/39. (nota trasmessa in data 29/05/2002 con n. prot. 6353 e ricevuta in data 13/06/2002) La D.C.C. è stata trasmessa in data 07/10/2002 con prot.n. 13205, ricevuta in data 09/10/2002 con prot. N. 21888 (20/05/2003)</p>					
Esito		Parere			
Respinta		secondo quanto precisato nei punti 4b dei criteri di valutazione del contributo dei comuni			
058024_P01					

La proposta decisa con delibera del Consiglio Comunale n. 9 dell'8 marzo 2003 riguardante la necessità di dotare l'area del casello autostradale di una struttura alberghiera (proposta classificata con la sigla 058024_P02a) è stata invece accolta.

		Fogli Carta Tecnica Regionale 1:10.000			
2	Proposta	0	0	0	0
<p>L'A.C. ha trasmesso una nuova delibera del C.C., n.9 del 8.3.2003, pervenuta in data 20.3.2003 n. prot. 43615. La deliberazione modifica la precedente delibera n.21/2002 e propone : la costruzione di un teatro d'area della protezione civile; la necessità di dotare l'area del casello autostradale di una zona alberghiera; la trasformabilità di aree prossime al centro storico in funzione di possibili varianti urbanistiche.</p>					
Esito		Parere			
*****		come di seguito precisato			
058024_P02					

		Fogli Carta Tecnica Regionale 1:10.000			
2,1	Proposta	0	0	0	0
<p>vedi proposta n.2. Area per strutture alberghiere.-</p>					
Esito		Parere			
Accolta		secondo quanto precisato nel punto 3a dei criteri di valutazione del contributo dei comuni			
058024_P02a					

La proposta decisa del Consiglio Comunale con delibera n. 9 dell'8 marzo 2003 riguardante la trasformabilità di aree prossime al centro abitato di Ponte Storto in funzione di possibili varianti urbanistiche (proposta classificata con la sigla 058024_P02b) è stata a sua volta accolta solo parzialmente.

Fogli Carta Tecnica Regionale 1:10.000

2,2	Proposta	0	0	0	0
vedi proposta n.2. Area limitrofa al centro abitato di Ponte Storto. Possibilità di varianti urbanistiche.-					
Esito	Parere				
Accolta Parzialmente	secondo quanto precisato nel punto 3b dei criteri di valutazione del contributo dei Comuni limitatamente all'area interessata dalle previsioni di zona D e di viabilità nel PRG adottato				
058024_P02b					

Anche la proposta decisa con delibera del Consiglio Comunale n. 9 dell'8 marzo 2003 riguardante la costruzione di un teatro d'area della protezione civile (proposta classificata con la sigla 058024_P02c) è stata accolta solo parzialmente.

Fogli Carta Tecnica Regionale 1:10.000

2,3	Proposta	0	0	0	0
vedi proposta 2. Teatro d'area del Dip. Protezione Civile.-					
Esito	Parere				
Accolta Parzialmente	secondo quanto precisato nel punto 3b dei criteri di valutazione del contributo dei Comuni				
058024_P02c					

La proposta decisa con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 3 novembre 2004 riguardante lo stralcio dal PTP di un'area a ridosso del progettato casello autostradale (proposta classificata con la sigla 058024_P03) è stata anch'essa accolta solo parzialmente.

Fogli Carta Tecnica Regionale 1:10.000

3	Proposta	0	0	0	0
Il Consiglio Comunale con Delibera n. 41 del 3.11.2004 propone di "stralciare dal PTP" una area a ridosso del progettato casello autostradale					
Esito	Parere				
Accolta Parzialmente	secondo quanto precisato nel punto 3b dei criteri di valutazione del contributo dei Comuni, come specificato dalla grafica allegata.				
058024_P03					

La proposta decisa con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 14 settembre 2006 riguardante una vasta area, non compresa nel P.R.G. in corso di formazione, ai fini dello sviluppo della zona per attività produttive (proposta classificata con la sigla 058024_P05) è stata respinta.

5 Proposta

0

0

0

0

L'Amministrazione Comunale con DCC n.52 del 14.09.06 ha trasmesso una nuova richiesta riguardante una vasta area, non compresa nel PRG in corso di formazione, ai fini allo sviluppo della zona per attività produttive.-

Esito

Parere

Respinta

secondo quanto previsto dal punto 4a dei criteri di valutazione del contributo dei comuni.-

058024_P05

Tutte le suddette proposte sono state riportate nella seguente unica planimetria in scala 1:10.000.

Comune :
Castelnuovo di Porto


Provincia:
Roma

P.T.P. :
4

Proposta numero:
058024_P02a
058024_P02b
058024_P02c
058024_P03
058024_P05

CTR :
365070 - 365110

SCALA :
10000



Legenda:



Accolta / Accolta parzialmente



Respinta

●●●● Limite Comunale

Note :

La proposta decisa infine con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 3 novembre 2004 riguardante il recupero edilizio di edifici esistenti in località Monte Cucco e la realizzazione di servizi pubblici e privati (proposta classificata con la sigla 058024_P04) è stata anch'essa accolta solo parzialmente.

Fogli Carta Tecnica Regionale 1:10.000					
4	Proposta	0	0	0	0
Il Consiglio Comunale con la suddeta Delibera n. 41 del 3.11.2004 propone di consentire il recupero edilizio di edifici esistenti in loc. Monte Cucco e la realizzazione di servizi pubblici e privati.-					
Esito	Parere				
Accolta Parzialmente	L'area indicata nella richiesta risulta ampia e comprende anche aree libere e di pregio paesistico. Si accoglie limitatamente ad un area posta all'interno della zona F2 servizi privati e alle aree urbanizzate secondo quanto precisato nel punto 3b dei criteri di valutazione del contributo dei comuni. Per quanto attiene il recupero degli edifici esistenti e relativi servizi si rinvia agli artt. 31quinquies e 27 bis della LR 24/98.-				
058024_P04					

La suddetta proposta è stata riportata nella seguente planimetria in scala 1: 10.000.

Comune :
Castelnuovo di Porto

Provincia:
Roma


P.T.P. :
4

Proposta numero:

CTR :
365060

SCALA :
10000

058024_P04



Legenda:



Accolta / Accolta parzialmente



Respinta

●●●● Limite Comunale

Note :

La seconda parte del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 24/1998 precisa che <<nello spirito della collaborazione istituzionale tra Regione ed enti locali, i comuni e le province, con deliberazione consiliare, possono presentare alla Regione, nei termini previsti con provvedimento della struttura regionale competente, documentate e motivate proposte di modifica delle classificazioni per zona dei vincoli paesistici>>.

Il comma 1ter dell'art. 36 quater della legge regionale n. 24/1998 dispone che <<in attesa dell'approvazione del PTPR ai sensi dell'articolo 21, le proposte previste dall'articolo 23, comma 1, presentate dai comuni prima dell'adozione del PTPR da parte della Giunta regionale, valutate positivamente dalla stessa Giunta ed inserite nel PTPR adottato, sono trasmesse al Consiglio regionale che provvede, con propria deliberazione, all'adeguamento dei PTP vigenti>>.

In considerazione del fatto che i precedenti ed attualmente vigenti PTP sono stati approvati con legge regionale senza l'esame e la conseguente valutazione delle osservazioni pure a suo tempo presentate da pubbliche amministrazioni, associazioni e privati, l'Assessorato all'Urbanistica della Regione Lazio ha deciso di:

- prevedere, prima della adozione del PTPR da parte della Giunta Regionale, la possibilità di avvalersi del contributo collaborativi dei Comuni ai sensi del 1° comma dell'art. 21 della l.r. 24/98;
- consentire per i contributi dei Comuni valutati positivamente ed inseriti nel PTPR che sarà adottato dalla Giunta Regionale, una anticipazione attuativa, facendo approvare con separata deliberazione del Consiglio Regionale le modifiche ai PTP vigenti ai sensi del comma 1 ter dell'art. 36 quater della l.r. 24/98;
- anticipare in tal modo l'efficacia delle proposte presentate dai Comuni e ritenute meritevoli di accoglimento, eliminando eventuali possibili limitazioni derivanti dall'applicazione delle misure di salvaguardia tra PTP vigenti e PTPR approvato, previste dall'art. 23 bis della l.r. 24/98.

Per evitare le "misure di salvaguardia" che sarebbero scattate per tutte le previsioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) in contrasto con quelle dei PTP definitivamente approvati, ivi compreso quindi il P.T.P. n. 4, il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato (ai sensi del comma 1 ter dell'art. 36 quater della legge regionale 24/98) una delibera con cui ha "adeguato" (abbassandone la tutela) i PTP vigenti alle richieste dei Comuni accolte in tutto o in parte.

Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 20 luglio 2007 ha così declassato anche le classificazioni del PTP n. 4 "Valle del Tevere" relative alle proposte di modifica che sono state accolte in tutto o in parte. La Giunta Regionale ha poco dopo adottato con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007 il PTPR che è stato pubblicato il 14 febbraio 2008.

INSERIMENTO NEL PTPR ADOTTATO DELLE PROPOSTE COMUNALI DI MODIFICA DEL PTP N. 4 "VALLE DEL TEVERE"

Il comma 1 ter dell'art. 36 quater della legge regionale n. 24/1998 dà diritto dunque alla Giunta Regionale di "**inserire**" nel PTPR adottato le proposte comunali di modifica dei PTP, che siano state "valutate positivamente".

Ai sensi del 1° comma dell'art. 23 bis della l.r. 24/98, relativo alle "Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione del PTPR", <<dalla data di pubblicazione del PTPR ai sensi dell'articolo 23, comma 2, fino alla data di pubblicazione di cui al citato articolo 23, comma 6 e comunque non oltre cinque anni dalla data di pubblicazione del piano adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 23, comma 2, è sospesa ogni determinazione in ordine alle autorizzazioni di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che siano in contrasto con le previsioni del PTPR adottato>>.

Nella Tavola D 20 (Foglio 365) del PTPR sono state inserite tutte le proposte presentate dal Comune di Castelnuovo di Porto.



REGIONE LAZIO

Assessorato Urbanistica

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area Pianificazione Paesistica e Territoriale

Piano Territoriale Paesistico Regionale

Proposte comunali di modifica dei PTP vigenti

art. 23 co.1 - art. 36 quater co.1ter L.R. 24/98

Tavola D

Legenda


058091_P001 Sigla identificativa dell'osservazione per ambito comunale
058 codice ISTAT della provincia - 091 codice ISTAT del comune - P001 numero progressivo



Osservazioni preliminari proposte dai Comuni



Osservazioni preliminari su temi specifici proposti dai Comuni



Inviluppo dei beni paesaggistici
art. 134 lett. a e b D.lvo 42/2004 - art 22 L.R. 24/1998



Aree urbanizzate




Limiti amministrativi comunali


Gli ambiti delle osservazioni individuate nella presente tavola hanno natura localizzativa e riguardano esclusivamente le proposte comunali di modifica dei Piani Territoriali Paesistici vigenti. Gli esiti, con valore prescrittivo, sono contenuti nelle raccolte suddivise per ambito provinciale, contenenti la descrizione della proposta comunale, la relativa controdeduzione e ove necessario, gli stralci cartografici di dettaglio.

Gli archivi numerici delle informazioni contenute nel presente elaborato costituiscono il Sistema Informativo Territoriale del PTPR, art. 3 della L.R. 24/98, originato dalla Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 e della banca dati alfa-numerica ad esso associata a cui si riferiscono gli identificativi elencati.


Ai sensi della lettera f) del 2° comma dell'art. 3 del PTPR <<le proposte comunali di modifica dei PTP vigenti Allegati 1, 2 e 3 contengono la descrizione delle proposte formulate dalle Amministrazioni comunali ... e deliberate dai Consigli comunale entro il 20.11.2006, termine ultimo fissato per la presentazione delle osservazioni medesime, individuate nelle Tavole D (Allegato 2), i Criteri di valutazione (Allegato 1) e le relative controdeduzioni (Allegato 3). Le tavole D hanno natura descrittiva>> ma <<i criteri di valutazione per l'esame delle osservazioni comunali, preliminari alla pubblicazione del PTPR e le controdeduzioni alle medesime con i relativi stralci cartografici hanno natura prescrittivi e prevalente rispetto alle classificazioni di tutela indicate nella Tavola A e nelle presenti norme>>



Particolare della Tavola D 20 (Foglio 365) con il territorio a nord-ovest di Castelnuovo di Porto interessato dalla proposta di modifica del PTP n. 4 relativa a Monte Cucco.



Particolare della Tavola D 20 (Foglio 365) con il territorio a nord-est di Castelnuovo di Porto non interessato da nessuna proposta di modifica del PTP n. 4.



Particolare della Tavola D 20 (Foglio 365) con il territorio a sud-est di Castelnuovo di Porto interessato dalle 5 proposte di modifica del PTP n. 4 relative alla Valle del Tevere.

Con lo stesso contrassegno le proposte presentate dal Comune di Castelnuovo di Porto sono state riportate anche nella Tavola A 20 (Foglio 365).

Dal momento che i PTP approvati adottano una classificazione per zone di tutela del tutto diversa dagli “ambiti di paesaggio” individuati dal PTPR, l’inserimento dei PTP nel PTPR in termini di recepimento sarebbe dovuto avvenire mediante una adeguata trasposizione e sufficiente corrispondenza delle previsioni dei PTP approvati.

Analogamente, una modifica dei PTP approvati sarebbe dovuta avvenire con un “inserimento” nel PTPR operato allo stesso modo.

Come precisato al 1° comma dell’art. 65 delle Norme del PTPR, le porzioni di territorio fatte oggetto di proposta di modifica del PTP vigenti sono indicate con apposito contrassegno nelle Tavole A, che quindi dovrebbero conservare la relativa disciplina dettata dalle Norme per ogni ambito di paesaggio: invece il successivo 3° comma dell’art. 65 dispone che <<contenuti delle controdeduzioni prevalgono sulla disciplina di tutela e di uso dei “Paesaggi del PTPR di cui al capo II delle presenti norme e sulle modalità di tutela dei beni paesaggistici tipizzati da PTPR”>>.

Per quanto riguarda la “prevalenza” dei contenuti delle controdeduzioni sulla disciplina di tutela e di uso dei “Paesaggi” del PTPR, si fa presente che è avallata dalla lettera f) del comma

2 dell'art. 3 delle Norme del PTPR secondo cui <<le Tavole D hanno natura descrittiva>> ma <<i criteri di valutazione per l'esame delle osservazioni comunali, preliminari alla pubblicazione del PTPR e le controdeduzioni alle medesime con i relativi stralci cartografici hanno natura prescrittiva e prevalente rispetto alle classificazioni di tutela indicate nella Tavola A e nelle presenti norme>>.

Si mette in evidenza come contraddizione che, secondo la precedente lettera c) del 2° comma dell'art. 3 delle Norme del PTPR, le Tavole A hanno natura prescrittiva e così come descritte non avrebbero le indicazioni delle proposte comunali accolte di modifica, mentre le Tavole D con le proposte hanno natura meramente descrittiva e le controdeduzioni (contenute all'Allegato 3) hanno <<natura prescrittiva e prevalente rispetto alle classificazioni di tutela indicate nella Tavola A e nelle presenti norme>>.

Si mette in risalto, come ulteriore contraddizione, che nelle Tavole A sono stati riportati i perimetri originari delle proposte comunali e non soltanto quelli delle porzioni di territorio accolte in tutto o in parte, per cui – per capire quale sia la porzione di territorio “prevalente” – occorre prendere a confronto gli stralci cartografici riportati nelle controdeduzioni.

Si mette ancor più in risalto, come ennesima contraddizione, che sia le proposte comunali che gli stralci cartografici sono riferiti ai PTP vigenti e quindi ad una classificazione per zone di tutela diversa dal PTPR, che non consente di capire rispetto alla <<classificazioni di tutela indicate nella Tavola A>> ed alla relativa disciplina dettata dalle Norme quale sia la disciplina prevalente da rispettare, anche e soprattutto perché per lo più non espressamente precisata nelle proposte comunali e nelle controdeduzioni con cui sono state accolte: per riuscire in questo occorre risalire alle Norme del PTP relative alla zona di tutela a cui è stata declassata una certa porzione di territorio.

In conclusione l'<<inserimento>> nel PTPR prescritto per legge non sembra essere stato operato in modo corretto né da un punto di vista giuridico né da un punto di vista pratico, in considerazione delle difficoltà di capire chiaramente quale sia la disciplina applicabile all'interno delle esatte porzioni di territorio di cui è stato accolto il declassamento della tutela.

Va oltretutto rilevato che con questo procedimento non sono state comunque superate le misure di salvaguardia ai sensi del 4° comma dell'art. 7 delle Norme del PTPR, dal momento che tra le disposizioni del PTPR adottato (dettate nella Tabella A relativa ad ogni ambito di paesaggio) ed i PTP vigenti (ancorché modificati) permane il contrasto che non può essere scavalcato con il meccanismo escogitato.

Alla pag. 3 dell'Allegato 1, che è relativo ai “Criteri di valutazione dei contributi dei Comuni” viene testualmente dichiarato che <<è stato deciso ... di anticipare in tal modo l'efficacia delle proposte presentate dai Comuni e ritenute meritevoli di accoglimento eliminando eventuali possibili limitazioni derivanti dall'applicazione delle misure di salvaguardia fra PTP vigenti e PTPR adottato, previste dall'art. 23 bis della LR 24/98>>.



Si rileva inoltre (alla successiva pag. 5) che <<i contributi trasmessi dai Comuni hanno avuto come riferimento le classificazioni dei “livelli di tutela” (per zona) dei vigenti PTP della Regione Lazio approvati con LR 24/98 e pertanto le istanze sono state interpretate alla luce delle nuove classificazioni dei “Paesaggi” elaborate per il PTPR, classificazioni uniche per l'intero territorio regionale>>: l'affermazione non risponde al vero, dal momento che nelle Tavole A sono stati riportati i perimetri originari delle proposte comunali, che si sovrappongono ai sottostanti “ambiti di paesaggio”.

A conferma indiretta alla pag. 14 si afferma che <<è opportuno infatti ricordare che il PTPR, dovendo operare una omogeneizzazione delle variegate classificazioni di tutela oggi in vigore nei 29 PTP vigenti, è redatto con una propria e originale articolazione delle classificazioni medesime, sostituendo integralmente le vigenti, pertanto l'accoglimento delle osservazioni deve intendersi riconducibile non tanto ad una precisa classificazione dei PTP vigenti bensì ad un suo sostanziale accoglimento in relazione ai contenuti della richiesta del Comune>>.





Legenda

Beni del patrimonio naturale e culturale
e azioni strategiche del PTPR

Beni del Patrimonio Naturale			
	sic_001	Zone a conservazione speciale Siti di interesse comunitario	Direttiva Comunitaria 92/43/CEE (Habitat) Bioitaly D.M. 3/4/2000
	sin_001	Zone a conservazione speciale Siti di interesse nazionale	
	sir_001	Zone a conservazione speciale Siti di interesse regionale	
	zps_001	Zone a protezione speciale (Conservazione uccelli selvatici)	Direttiva Comunitaria 79/409/CEE DGR 2146 del 19/3/1996 DGR 651 del 19/7/2005
	apv_001	Ambiti di protezione delle attività venatorie (AFV, Bandite, ZAC, ZRC, FC)	L.R. 02/05/95 n. 17 DCR 29/07/98 n. 450
	of_001	Oasi faunistiche incluse nell'elenco ufficiale delle Aree Protette	Conferenza Stato-Regioni Delibera 20/07/00 - 5° agg.to 2003
	zci_001	Zone a conservazione indiretta	
	sp_001	Schema del Piano Regionale dei Parchi Areali	Art. 46 L.R. 29/97 DGR 11746/93 DGR 1100/2002
	sp_001	Schema del Piano Regionale dei Parchi Puntuali	
	dc_001	Pascoli, rocce, aree nude (Carta dell'Uso del Suolo)	Carta dell'uso del suolo (1999)
		Reticolo idrografico	Intesa Stato Regioni CTR 1:10.000
	geo_001	Geositi (ambiti geologici e geomorfologici) Areali	Direzione Regionale Culturale
	geo_001	Geositi Puntuali	
	bnl_001	Filari alberature	

Beni del Patrimonio Culturale


	bpu_01		Beni della Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO (siti culturali)	Convenzione di Parigi 1972 Legge di ratifica 184 del 6.4.1977
	ara_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO ARCHEOLOGICO	Beni del patrimonio archeologico (areali)	art. 10 D.lvo 42/04
	arp_001		Beni del patrimonio archeologico (puntuali - fascia di rispetto 100 mt.)	
	ca_001		Centri antichi, necropoli, abitati	"Forma Italiae" Unione Accademica Nazionale Istituto di Topografia Antica dell'Università di Roma
	va_001		Viabilità antica (fascia di rispetto 50 mt.)	"Carta Archeologica" - Prof. Giuseppe Lugli
	sam_001	SISTEMA DELL'INSEDIAMENTO STORICO	Beni del patrimonio monumentale storico e architettonico (areali)	art. 10 D.lvo 42/04
	spm_001		Beni del patrimonio monumentale storico e architettonico (puntuali - fascia di rispetto 100 mt.)	
	pv_001		Parchi, giardini e ville storiche	art. 15 L.R. 24/98 art. 60 co. 2 L.R. 38/99
	vs_001		Viabilità e infrastrutture storiche	art. 60 co. 2 L.R. 38/99
	sac_001		Beni areali	art. 60 co. 2 L.R. 38/99 L.R. 68/83
	spc_001		Beni puntuali (fascia di rispetto 100 mt.)	
	cc_001		Beni areali	
	cc_001		Beni puntuali (fascia di rispetto 100 mt.)	
	ic_001	Beni lineari (fascia di rispetto 100 mt.)	Carta dell'Uso del Suolo (1999)	
	cp_001	Viabilità di grande comunicazione	L.R. 27 del 20.11.2001	
	ca_001	Ferrovia		
	d_001	Grandi infrastrutture (aeroporti, porti e centri intermodali)		
		Tessuto urbano	Carta dell'Uso del Suolo (1999)	
		Aree ricreative interne al tessuto urbano (parchi urbani, aree sportive, campeggi etc.)		

Ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio regionale art. 143 D.lvo 42/2004				
		VISUALI	Punti di vista	artt. 31bis e 16 L.R. 24/98
			Percorsi panoramici	
	pac_001	AREE A CONNOTAZIONE SPECIFICA	Parchi archeologici e culturali	artt. 31ter L.R. 24/98
			Sistema agrario a carattere permanente	artt. 31bis e 31bis.1 L.R. 24/98
		AREE A RISCHIO PAESAGGISTICO	Aree con fenomeni di frazionamenti fondiari e processi insediativi diffusi	art. 31bis L.R. 24/98
			Discariche, depositi, cave	


Ai sensi della lettera e) del 2° comma dell'art. 3 delle Norme del PTPR <<i>“Beni del patrimonio naturale e culturale” – tavole C ed i relativi repertori contengono la descrizione del quadro conoscitivo dei beni che, pur non appartenendo a termine di legge ai beni paesaggistici (cioè vincolati, ndr.), costituiscono la loro organica e sostanziale integrazione. ... Le Tavole C contengono anche l'individuazione puntuale dei punti di vista e dei percorsi panoramici nonché l'individuazione degli ambiti in cui realizzare progetti prioritari per la valorizzazione e la gestione del paesaggio. La tavola C ha natura descrittiva, propositiva e di indirizzo nonché di supporto alla redazione della relazione paesaggistica>>.

Sistemi strutturali ed unità geografiche		
CATENA DELL'APPENNINO	1	Terminillo - Monti della Laga - Salto Cicolano
	2	Conca Reatina - Monti Lucretili
	3	Monti Sabini
	4	Monti Simbruini
	5	Monti Ernici Prenestini
RILIEVI DELL'APPENNINO	6	Monti Lepini, Ausoni e Aurunci
COMPLESSI VULCANICI	7	Monti Volsini
	8	Monti Cimini
	9	Monti Sabatini
	9.1	Monti Sabatini (area romana)
	10	Monti della Tolfa
	11	Colli Albani
VALLI FLUVIALI	12	Valle del Tevere
	13	Valle del Sacco, Liri-Garigliano
CAMPAGNA ROMANA	14	Agro Romano
MAREMMA TIRENNICA	15	Maremma Laziale
	16	Litorale Romano
	17	Agro Pontino
	18	Piana di Fondi
RILIEVI COSTIERI E ISOLE	19	Monte Circeo, Promontorio di Gaeta, Isole Ponziane


N.B. – Il territorio di Castelnuovo di Porto risulta ricompreso all'interno del sistema strutturale dei complessi vulcanici, unità geografica 9 dei "Monti Sabatini" ed al sistema delle valli fluviali, unità geografica n. 12 della "Valle del Tevere"



Particolare della tavola C 20 (Foglio 365) relativa al territorio meridionale a cavallo della via Flaminia. In rigato verde orizzontale è indicato il parco di Veio secondo lo Schema del Piano Regionale dei Parchi. In colore giallo sono indicate le aree relative al sistema agrario a carattere permanente. A puntini marroni sono indicate le aree interessate da pascolo, rocce ed aree nude. Le fasce puntiate di colore viola riguardano la viabilità antica, mentre quelle di puntiate di colore azzurro si riferiscono ai beni lineari, di cui vengono graficizzati anche i percorsi panoramici. Con cerchi puntinati di rosso vengono infine individuati i beni del patrimonio archeologico, storico e monumentale.




Particolare della tavola C 20 (Foglio 365) relativa al territorio a nord-ovest della via Flaminia.



Particolare della tavola C 20 (Foglio 365) relativa al territorio a nord-est della via Flaminia.

Nella tavola C 20 (Foglio 365) non è individuata la Zona di Ripopolamenti e Cattura (in sigla ZRC) denominata “**Monte Aceto**” che ricade nei Comuni di Morlupo, Capena, Castelnuovo di Porto e Riano). È ricompresa nel comprensorio intercomunale denominato “Roma 1” nel quale ricade l’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) “RM 1”. Nel Piano Faunistico Venatorio Regionale del 1998 è classificata come ZRC 4 della Provincia di Roma ed ha una estensione di 745 ettari.








Particolare della tavola C 20 (Foglio 365) relativa al territorio a sud-est (Valle del Tevere). In colore arancione vengono individuate le discariche, i depositi e le cave. In rigato verde verticale è indicata la Zona di Ripopolamento e Cattura (in sigla ZRC) denominata “Valle del Tevere” che ricade nei Comuni di Roma, Riano e Castelnuovo di Porto). È ricompresa nel comprensorio intercomunale denominato “Roma 1” nel quale ricade l’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) “RM 1”. Nel Piano Faunistico Venatorio Regionale del 1998 è classificata come ZRC 6 della Provincia di Roma ed ha una estensione di 1.068 ettari.






Legenda Beni paesaggistici

Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico L. R. 37/83, art. 14 L.R. 24/98 - art. 134 co. 1 lett. a) D.lvo 42/04 e art. 136 D.lvo 42/04				
VINCOLI DICHIARATIVI		ab058_001	lett. a) e b) beni singoli: naturali, geologici, ville, parchi e giardini	art. 136 D.lvo 42/04
		cd058_001	lett. c) e d) beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche	art. 136 D.lvo 42/04
		cdm058_001	lett. c) beni d'insieme: vaste località per zone di interesse archeologico	art. 136 D.lvo 42/04 art. 13 co. 3 lett. b L.R. 24/98
		058_001	proposte di: a) rettifica perimetro dei provvedimenti; b) applicazione articolo 143 co 5 lett. b D.lvo 42/04	art. 22 co.2bis L.R. 24/98 art. 143 D.lvo 42/04
		ab058_001	ml: riferimenti alla lettera dell'art. 136 e 142 del D.lvo 42/04 058: codice ISTAT della provincia 001: numero progressivo	


Ricognizione delle aree tutelate per legge
art. 134 co. 1 lett. b e art. 142 co. 1 Dlvo 42/04

VINCOLI RICOGNITIVI DI LEGGE		a058_001	a) costa del mare	art. 5 L.R. 24/98
		b058_001	b) costa dei laghi	art. 6 L.R. 24/98
		c058_001	c) corsi delle acque pubbliche	art. 7 L.R. 24/98
		d058	d) montagne sopra i 1200 metri (artt. 140 e 144 Dlvo 490/99 - L.R. 17/08/83 n.37)	art. 8 L.R. 24/98
		f058_001	f) parchi e riserve naturali	art. 9 L.R. 24/98
		g058	g) aree boscate n.b. le aree boscate percorse da incendi non sono rappresentate nel presente elaborato	art. 10 L.R. 24/98
		h058_001	h) università agrarie e uso civico n.b. gli usi civici non sono integralmente rappresentati nel presente elaborato	art. 11 L.R. 24/98
		i058_001	i) zone umide	art. 12 L.R. 24/98
		m058_001	m) aree di interesse archeologico già individuate	art. 13 co 3 lett. a L.R 24/98
		m058_001	m) ambiti di interesse archeologico già individuati	art. 13 co 3 lett. a L.R 24/98
		mp058_001	m) aree di interesse archeologico già individuate - beni puntuali con fascia di rispetto	art. 13 co 3 lett. a L.R 24/98
		ml058_001	m) aree di interesse archeologico già individuate - beni lineari con fascia di rispetto	art. 13 co 3 lett. a L.R 24/98
	sigla identificativa	ml058_001	ml: riferimenti alla lettera dell'art. 136 e 142 del Dlvo 42/04	
			058: codice ISTAT della provincia	
		001: numero progressivo		
<p>N.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le aree tutelate per legge di cui alle lettere: e) ghiacciai e circoli glaciali e l) vulcani non sono presenti nel territorio regionale . - e aree indicate nel co. 2 dell'art. 142 Dlvo 42/04 non sono individuate nel presente elaborato. <p>Nella norma del PTPR relativa a ciascuna categoria di aree è indicata l'applicazione dell'art. 143 co 5 lett.a D.lvo 42/04</p>				


Individuazione degli immobili e delle aree tipizzati dal Piano Paesaggistico art. 134 comma 1, lett. c Dlvo 42/04					
VINCOLI RICOGNITIVI DI PIANO		taa_001	1) aree agricole identitarie delle campagna romana e delle bonifiche agrarie	art. 51 L.R. 38/99	
		cs_001	2) insediamenti urbani storici e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 150 metri	artt. 59 e 60 L.R. 38/99 L.R. 27/2001	
		tra_001	3) borghi identitari dell'architettura rurale	art. 31 bis 1 L.R. 24/98 L.R. 27/2001	
		trp_001	3) beni singoli identitari dell'architettura rurale e relativa fascia di rispetto di 50 metri	art. 31 bis 1 L.R. 24/98 L.R. 27/2001	
		tp_001	4) beni puntuali diffusi, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto di 100 metri	art.13 co.3 lett.a L.R. 24/98	
		tl_001	5) beni lineari, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto di 100 metri	art.13 co.3 lett.a L.R. 24/98	
		tc_001	5) canali delle bonifiche agrarie e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuno	L.R. 27/2001 art. 7 L.R. 24/98	
		tg_001	6) beni puntuali e lineari diffusi, testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogeo con fascia di rispetto di 50 metri	L.R. 20/99	
	sigla identificativa	t..._001	t...: sigla della categoria del bene tipizzato 001: numero progressivo		

		aree urbanizzate del PTPR N.B. si intendono incluse le aree urbanizzate discendenti dall'accoglimento delle osservazioni di cui all'art.23 co1 LR 24/98	
		limiti comunali	


Ai sensi della lettera d) del 2° comma dell'art. 3 delle Norme del PTPR <<i>“Beni del Paesaggio” – tavole B e i relativi repertori contengono la descrizione dei beni paesaggistici (cioè vincolati, ndr.) di cui all'articolo 134 comma 1 lettere a), b) e c) del Codice, tramite la loro individuazione cartografica con un identificativo regionale e definiscono le parti del territorio in cui le norme del PTPR hanno natura prescrittiva. Le tavole B non individuano le aree tutelate per legge di cui al comma 1 lettera h) dell'art. 142 del Codice (usi civici, ndr.); in ogni caso in tali aree, ancorché non cartografate, le norme del PTPR hanno natura prescrittiva>>.




Particolare della tavola B 20 (Foglio 365) relativo al territorio a meridionale. Le fasce di rispetto in rigato orizzontale sono riferite (da sinistra verso destra) al Fosso delle Rocchette, al Fosso di S. Antonino ed al Fosso dei Casini e Chiarano. In colore verde chiaro sono individuate le aree boscate. In colore verde a righe verticali è individuato il Parco di Veio. Le fasce di rispetto in puntinato viola sono riferite alle aree di interesse archeologico già individuate relative ai beni lineari (Via Flaminia) con rispettiva fascia di rispetto. In colore rosso è indicata la fascia di rispetto dei 150 metri dai centri storici graficizzati in colore rosso pieno.



Particolare della tavola B 20 (Foglio 365) relativo al territorio a nord-ovest della via Flaminia. A nord-est della stessa via Flaminia è graficizzato in rigato rosso obliquo il vincolo paesistico del 1.10.1976 (vedi anche sotto, figura seguente).



Particolare della tavola B 20 (Foglio 365) relativo al territorio a nord-ovest della via Flaminia. A nord-est della stessa via i cerchi a puntini viola sono riferiti alle aree di interesse archeologico già individuate relative ai beni puntuali con rispettiva fascia di rispetto.



Particolare della tavola B 20 (Foglio 365) relativo al territorio meridionale relativo alla Valle del Tevere. In rigato rosso obliquo è individuato il vincolo paesistico del 1989 (Valle del Tevere).

Allegato C (Beni diffusi: corsi d'acqua)

REGIONE LAZIO

Dipartimento 13 Urbanistica e Casa - Area Pianificazione Territoriale

Repertorio regionale dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al R.D. 11.12.1933 n. 1775

(Art. 7 L.R. 24/98 e Art. 142 Comma 1 Lett. c D.Lgs. 42/04)

ID_RL	<i>c058_0089</i>
ID_GU	<i>207</i>
Nome_GU	<i>Fosso delle Rocchette</i>
Disp_Data	<i>R.D. 17/2/1910</i>
Num_GUBU	<i>146</i>
Data_GUBU	<i>22/06/1910</i>
Atti_Cart	
Note	
Comuni	<i>Castelnuovo di Porto, Riano, Sacrofano</i>
Esclusione	
EDisp_Data	
Link_SIRA	<i>301</i>
Foce_Sbocco	<i>Torraccio</i>
Limiti_GU	<i>dallo sbocco per 4 km verso monte</i>
Lim_prec	
Comuni_GU	<i>Castelnuovo di Porto, Sacrofano</i>
Nome_dive	

c058_0089

ID_RL	<i>c058_0090</i>
ID_GU	<i>208</i>
Nome_GU	<i>Fosso di Cisterna</i>
Disp_Data	<i>R.D. 17/2/1910</i>
Num_GUBU	<i>146</i>
Data_GUBU	<i>22/06/1910</i>
Atti_Cart	
Note	
Comuni	<i>Castelnuovo di Porto, Morlupo</i>
Esclusione	
EDisp_Data	
Link_SIRA	<i>302</i>
Foce_Sbocco	<i>Sant'Antonio (Torraccio)</i>
Limiti_GU	<i>dallo sbocco per 4 km verso monte</i>
Lim_prec	
Comuni_GU	<i>Castelnuovo di Porto</i>
Nome_dive	

c058 0090

ID_RL *c058_0093*

ID_GU *211*

Nome_GU *Fosso dei Casini e Chiarano*

Disp_Data *R.D. 17/2/1910*

Num_GUBU *146*

Data_GUBU *22/06/1910*

Atti_Cart

Note *c: il corso d'acqua ha subito variazioni nel corso del tempo rilevate in occasione dello studio sullo stato delle acque pubbliche delle province di Roma e Latina*

Comuni *Castelnuovo di Porto, Riano, Roma*

Esclusione

EDisp_Data

Link_SIRA *305*

Foce_Sbocco *Tevere*

Limiti_GU *dallo sbocco a 3.5 km a monte del ponte sotto Riano*

Lim_prec

Comuni_GU *Castelnuovo di Porto, Riano*

Nome_dive

C058 0093

ID_RL	<i>c058_0094</i>
ID_GU	<i>211 bis</i>
Nome_GU	<i>Fosso Valle Muta</i>
Disp_Data	<i>D.P.R. 11/4/1956</i>
Num_GUBU	<i>174</i>
Data_GUBU	<i>14/07/1956</i>
Atti_Cart	
Note	
Comuni	<i>Capena, Castelnuovo di Porto, Riano</i>
Esclusione	
EDisp_Data	
Link_SIRA	<i>306</i>
Foce_Sbocco	<i>Casini</i>
Limiti_GU	<i>dallo sbocco alle origini in ciascuno dei due rami in cui si divide</i>
Lim_prec	
Comuni_GU	<i>Castelnuovo di Porto</i>
Nome_dive	

c058 0094

Allegato D (Beni diffusi: parchi e riserve)

REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO TERRITORIO Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area Pianificazione Paesistica e Territoriale Repertorio regionale dei Beni Paesaggistici (Aree naturali protette - art. 9 L.R. 24/98 - art. 142 co.1 let.f) D.lvo 42/2004)		
ID_RL:	f045	f045
NOME:	VEIO	
GU_BU_Data:	Suppl. Ordin. n. 2 al B.U. n. 31 del 10.11.97	
DISP. TIPO.:	L.R. n. 29 del 6.10.97	
OPERATORE:	Ente Regionale	
VINCOLO:	Parco Naturale Regionale	
PDA:		
ID_MA:	EUAP1034	
NOTE:		
COMUNE:		

Allegato E2 (Beni diffusi: Zone di interesse archeologico - beni areali)

REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO TERRITORIO Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area Pianificazione Paesistica e Territoriale Repertorio regionale dei Beni Paesaggistici (Zone di interesse archeologico - areali - art. 142 co.1 let.m) D.lvo 42/2002)		
ID_RL:	m058_0510	m058_0510
NOME:	Vacchereccia, Discesa del Polverino	
NUMERO PTP:		
SOPRINT.:	SAEM	
NOTE:	conferma e revisione E9, E160	
COMUNE:	Castelnuovo di Porto, Riano	

ID_RL:	m058_0511	m058_0511
NOME:	Via Tiberina (Km 13.350 - 14.450)	
NUMERO PTP:		
SOPRINT.:	SAEM	
NOTE:	Adeguamento proposta	
COMUNE:	Castelnuovo di Porto	

ID_RL:	m058_0512	m058_0512
NOME:	Fontanastasia	
NUMERO PTP:		
SOPRINT.:	SAEM	
NOTE:	Adeguamento proposta	
COMUNE:	Castelnuovo di Porto	

Allegato E5 (Beni diffusi: zone di interesse archeologico - Beni puntuali)

REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO TERRITORIO Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area Pianificazione Paesistica e Territoriale Repertorio regionale dei Beni Paesaggistici (Zone di interesse archeologico - beni puntuali - art. 142 co.1 let.m) D.lvo 42/2002)		
ID_RL:	mp058_2838	mp058_2838
NOME:		
CLASS AREA:	zr	
NUMERO PTP:	4	
NUMERO TAVOLA	E-3/7	
NOTE:		

ID_RL:	mp058_2839
NOME:	
CLASS AREA:	zr
NUMERO PTP:	4
NUMERO TAVOLA	E-3/7
NOTE:	

mp058_2839

REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO TERRITORIO
 Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area Pianificazione Paesistica e Territoriale
Repertorio regionale dei beni del Patrimonio Monumentale Storico e Architettonico
 (Beni Puntuali - art.10 Dlvo 42/04)

ID_RL	spm_0074		spm_0074
Nome	Chiesa di S. Sebastiano		
Comune	Castelnuovo di Porto		
Tipologia	Chiesa	Tip_Ogg	
Tav E_1	Foglio		
Data	Data_Succ.		
Disp.	Legge		
Note			
ID_RL	spm_0075		spm_0075
Nome	Chiesa di S. Benedetto		
Comune	Castelnuovo di Porto		
Tipologia	Chiesa	Tip_Ogg	
Tav E_1	Foglio		
Data	Data_Succ.		
Disp.	Legge		
Note	a		
ID_RL	spm_0076		spm_0076
Nome	Chiesa di S. Maria del Campo		
Comune	Cave		
Tipologia	Chiesa	Tip_Ogg	
Tav E_1	Foglio		
Data	Data_Succ.		
Disp.	Legge		
Note			

REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO TERRITORIO
 Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area Pianificazione Paesistica e Territoriale
Repertorio regionale dei beni del Patrimonio Culturale
 (Parchi, giardini e ville storiche - art.15 L.R. 24/98 - art.60 co.2 L.R. 38/99)

ID_RL	pv_018	pv_018
Nome	Giardini Pubblici	
Comune	Castelnuovo di Porto	
Foglio		
Num.PTP	Disp.DATA	
Note		

Allegato F1B (Parte prima)

REGIONE LAZIO		
DIPARTIMENTO TERRITORIO		
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area Pianificazione Paesistica e Territoriale		
Repertorio regionale dei Beni Paesaggistici		
(Insediamenti urbani storici - art.134 co.1 let.c D.Ivo 42/2004-artt. 59 e 60 L.R. 38/99-L.R. 27/2001)		
ID_RL	cs_368	CS_368
Comune	Castelnuovo di Porto	
TOPONIMO_M	Castelnuovo di Porto	
TOPONIMO_A	Castelnuovo di Porto	
FONTE_CART	Catasto Gregoriano	
DOCUMENTO	Comarca 131	
DATA_RILEV	1819	
AGGIORNAMENTO	-	
Note		

ID_RL	cs_369	CS_369
Comune	Castenuovo di Porto	
TOPONIMO_M	Castelnuovo di Porto	
TOPONIMO_A	Chiesa "D"	
FONTE_CART	Catasto Gregoriano	
DOCUMENTO	Comarca 131	
DATA_RILEV	1819	
AGGIORNAMENTO	-	
Note		



Legenda

Sistemi ed ambiti del paesaggio

Sistema del Paesaggio Naturale	
	Paesaggio Naturale
	Paesaggio Naturale di Continuità
	Paesaggio Naturale Agrario
	Fascia di rispetto delle coste marine, lacuali e dei corsi d'acqua


Sistema del Paesaggio Agrario	
	Paesaggio Agrario di Rilevante Valore
	Paesaggio Agrario di Valore
	Paesaggio Agrario di Continuità

Sistema del Paesaggio Insediativo	
	Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici con relativa fascia di rispetto di 150 metri
	Parchi, ville e giardini storici
	Paesaggio degli Insediamenti Urbani
	Paesaggio degli Insediamenti in Evoluzione
	Paesaggio dell'Insediamento Storico Diffuso
	Reti Infrastrutture e Servizi


	Ambiti di Recupero e Valorizzazione Paesistica
	Aree o Punti di Visuali

	Proposte comunali di modifica dei PTP vigenti
	Limiti comunali


Ai sensi della lettera c) del 2° comma dell'art. 3 delle Norme del PTPR <<i “Sistemi ed ambiti di paesaggio” – tavole A contengono l'individuazione territoriale degli ambiti di paesaggio, le fasce di rispetto dei beni paesaggistici (vincoli automatici dei beni diffusi, ndr.), le aree e punti di visuale, gli ambiti di recupero e valorizzazione del paesaggio. I Sistemi ed ambiti di paesaggio hanno natura prescrittiva>>.




Particolare della tavola A 20 (Foglio 365) relativo al territorio a sud-ovest della via Flaminia. In colore verde scuro sono individuato gli ambiti di paesaggio naturale (per lo più boschivo). In colore verde smeraldo è individuato il paesaggio naturale di continuità. In colore verde chiaro è indicato il paesaggio naturale agrario. In colore giallo è indicato il paesaggio agrario di valore. Con righe orizzontali azzurre sono indicate le fasce di rispetto dei corsi d'acqua. In rigato obliquo azzurro sono indicate le aree delle visuali lungo la via Flaminia. In colore rosso è indicata la fascia di rispetto dei 150 metri dai centri storici graficizzati in colore rosso pieno. In colore grigio è infine individuato il paesaggio degli insediamenti urbani.




Particolare della tavola A 20 (Foglio 365) relativo al territorio a cavallo della ferrovia Roma-Viterbo.




Particolare della tavola A 20 (Foglio 365) relativo al territorio a nord-ovest della via Flaminia.




Particolare della tavola A 20 (Foglio 365) relativo al territorio a nord-ovest della via Flaminia. In rigato obliquo di colore arancione è indicata la proposta del Comune di declassificazione del PTP n. 4.



Particolare della tavola A 20 (Foglio 365) relativo al territorio a nord-est della via Flaminia con la fascia di rispetto del centro storico in colore rosso.



Particolare della tavola A 20 (Foglio 365) relativo al territorio a sud-est della via Flaminia. In rigato obliquo di colore arancione sono indicate le proposte del Comune di declassificazione del PTP n. 4.



Particolare della tavola A 20 (Foglio 365) relativo al territorio a sud-est a ridosso del Tevere. In rigato obliquo di colore arancione sono indicate le proposte del Comune di declassificazione del PTP n. 4.

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE DEL PTPR PER CASTELNUOVO DI PORTO

Ai sensi del 1° comma dell'art. 5 delle Norme <<il presente PTPR ha efficacia diretta limitatamente alla parte del territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili ed aree, indicati nell'art. 134, lettere a) (vincoli paesistici imposti con apposito provvedimento ministeriale o regionale, ndr.), b) (vincoli paesistici automatici sui cosiddetti "beni diffusi", ndr.) e c) (vincoli imposti ex novo sui cosiddetti "beni tipizzati", ndr.) del Codice>>: ne deriva che il PTPR ha natura prescrittiva solo sulla parte del territorio sottoposto a vincoli paesaggistici.

Per Castelnuovo di Porto le destinazioni del PTPR e la disciplina dettata dalle relative Norme hanno natura prescrittiva e quindi sovraordinata e cogente nelle seguenti parti di territorio soggette a vincolo paesistico imposto con apposito provvedimento ministeriale o regionale, ai sensi della lettera a) dell'art. 134 del D.Lgs. n. 42/2004:

- nelle aree ricadenti all'interno del vincolo paesistico imposto con D.M. del 1.10.1976 (centro storico e zone circostanti);
- nelle aree ricadenti all'interno del vincolo imposto con D.G.R. del 5.12.1989 (Valle del Tevere);
- nelle aree ricadenti all'interno del vincolo imposto con D.M. del 30.12.1993, poi rettificato con D.M. del 3.5.1994 (territorio ad ovest della via Flaminia);
- nelle aree ricadenti all'interno del vincolo archeologico e storico-monumentale imposto con D.M. del 20.5.1994 (Belmonte).

Per Castelnuovo di Porto le destinazioni del PTPR e la disciplina dettata dalle relative Norme hanno natura prescrittiva e quindi sovraordinata e cogente anche nelle seguenti parti di territorio relative ai cosiddetti "beni diffusi", soggetti a vincolo paesistico imposto, ai sensi della lettera b) dell'art. 134 del D.Lgs. n. 42/2004:

- nelle aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto dei 150 metri dei corsi d'acqua individuati dal PTP n. 4 e dal PTPR;
- nelle aree ricadenti all'interno del Parco di Veio;
- nelle aree ricadenti all'interno dei boschi individuati dal PTP n. 4 e dal PTPR;
- nelle aree soggette ad usi civici;
- nelle zone di interesse archeologico individuate dal PTP n. 4 e dal PTPR.

Per Castelnuovo di Porto le destinazioni del PTPR e la disciplina dettata dalle relative Norme hanno inoltre natura prescrittiva e quindi sovraordinata e cogente nelle seguenti parti di territorio relative ai cosiddetti "beni tipizzati", soggetti a vincolo paesistico imposto ex novo ai sensi della lettera c) dell'art. 134 del D.Lgs. n. 42/2004:

- nelle aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto del centro storico, così come individuata dal PTPR come "bene tipizzato".

A quest'ultimo riguardo va messo in evidenza che il PTPR è stato adottato quando il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" non era stato ancora integrato e corretto dal D.Lgs. n. 63 del 26 marzo 2008 e quindi il testo della lettera c) dell'art. 134 considerava "beni paesaggistici", cioè beni vincolati, anche <<gli immobili e le aree tipizzati>>.

Il D.Lgs. n. 63/2008 ha in seguito corretto il testo della lettera c) dell'art. 134, considerando ora "beni paesaggistici" non più <<gli immobili e le aree tipizzati>>, ma <<gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136>>, di cui è stato però modificato anche il testo della lettera c) del 1° comma: secondo il testo attualmente vigente della lettera c) del 1° comma dell'art. 136 sono immobili ed aree di notevole interesse

pubblico (cioè da vincolare) <<i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici>>.

Ne deriva che, pur con le modifiche introdotte successivamente al “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, al PTPR è rimasto il pieno potere di imporre un nuovo vincolo per tutti i centri ed i nuclei storici del Lazio.

Ai sensi del 1° comma dell’art. 6 delle Norme <<nelle parti di territorio che non risultano interessate dai beni paesaggistici ... il PTPR costituisce un contributo conoscitivo ed ha efficacia esclusivamente propositiva e di indirizzo per l’attività di pianificazione e programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni, nonché degli altri soggetti interessati dal presente Piano>>: il successivo comma 2 precisa che <<nelle parti del territorio di cui al comma 1, gli strumenti di pianificazione e programmazione degli enti sopra indicati e le loro varianti possono recepire le proposte e gli indirizzi del PTPR adeguandoli alle loro specifiche realtà locali>>.

Per Castelnuovo di Porto le previsioni del PTPR relative alla parti di territorio non vincolato costituiscono dunque “direttive” da recepire nella redazione del Piano Urbanistico Generale Comunale (in sigla PUGC, ex PRG).

MISURE DI SALVAGUARDIA

Ai sensi del 4° comma dell’art. 7 delle Norme <<per la parte di territorio interessato dai beni paesaggistici fino all’approvazione del PTPR resta ferma l’applicazione delle norme dei PTP vigenti; in caso di contrasto tra le disposizioni del PTPR adottato e dei PTP vigenti prevale la disposizione più restrittiva>>: il successivo comma 5 dispone che <<per la parte del territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili ed aree tipizzati e individuati dal PTPR ... si applica, a decorrere dall’adozione, esclusivamente la disciplina di tutela del PTPR, anche in presenza di classificazione per zona ai fini della tutela contenuta nei PTP vigenti>>.

Per il territorio ricompreso all’interno della perimetrazione provvisoria del **Parco di Veio** vigono le “misure di salvaguardia dettate dall’art. 8 della legge regionale n. 29/1997, che sono valide fino alla approvazione definitiva dei rispettivi Piani di Assetto e che fanno espresso riferimento alle zone territoriali omogenee (z.t.o.) in cui i PRG dei Comuni articolano la pianificazione urbanistica del loro territorio: **è di tutta evidenza che le “misure di salvaguardia” del parco sono riferite alle destinazioni del PRG di Castelnuovo di Porto vigente all’atto dell’istituzione dell’area naturale protetta e debbono restare tali fino alla approvazione definitiva del Piano di Assetto, perché diversamente verrebbero aggirate.**

Se ad esempio una zona classificata come agricola (z.t.o. di tipo E) nel PRG previgente (per la quale è prescritta l’inedificabilità o un indice di edificabilità molto basso) venisse successivamente “variata” in zona territoriale omogenea di tipo B, per la quale invece ai sensi della lettera a) del 4° comma dell’art. 8 è consentita la realizzazione proprio di quanto prevede il PRG, si sarebbero di fatto aggirate le “misure di salvaguardia” in danno della tutela e dell’incolumità dell’area naturale protetta.

Ma ai sensi del 5° comma dell’art. 9 della legge regionale n. 24/1998 sono “misure di salvaguardia” anche le prescrizioni tanto del PTP n. 4 “Valle del Tevere” quanto del PTPR, con la clausola che in caso di contrasto o difformità prevale la disposizione più restrittiva: anche in tal caso è di tutta evidenza che tali “misure di salvaguardia” sono riferite alle prescrizioni del PTP vigente all’atto dell’istituzione dell’area naturale protetta e debbono restare quindi tali fino alla approvazione definitiva del Piano di Assetto, perché diversamente anch’esse verrebbero aggirate.

Se ad esempio una zona di tutela integrale (per la quale è per lo più prescritta l'inedificabilità) venisse declassata (in accoglimento totale o parziale di una proposta comunale) a zona di tutela limitata o comunque ad una zona per la quale è prevista una certa edificabilità, che magari è la stessa prevista in una contestuale "Variante" al PRG operata come sopra detto, si sarebbero di fatto nuovamente aggirate le "misure di salvaguardia" in danno della tutela e dell'incolumità dell'area naturale protetta.

Per Castelnuovo di Porto questo non è avvenuto perché tutte le proposte di modifica del PTP n. 4 presentate dal Comune hanno riguardato aree esterne al Parco di Veio.

RAPPORTO TRA IL PTP, IL PTPR ED IL PIANO DI ASSETTO DEL PARCO DI VEIO

Ai sensi del 7° comma dell'art. 12 della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6.12.1991 il Piano di Assetto di un'area naturale protetta <<*sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione*>>: il successivo comma 8° stabilisce che il Piano di Assetto dei parchi e delle riserve naturali, sia statali che regionali, diventa immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Anche il 2° comma dell'art. 25 del Titolo III, che è relativo alla disciplina delle aree naturali protette regionali, stabilisce che il Piano di Assetto di un parco regionale o di una riserva regionale <<*ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello*>>.

I suddetti disposti normativi sono a tutt'oggi vigenti, anche in tutte le leggi regionali che li hanno integralmente recepiti, ivi compresa la legge regionale del Lazio n. 29 del 6.10.1997 che ribadisce la stessa disposizione al 6° comma dell'art. 26.

Ma la Regione Lazio con il 6° comma dell'art. 9 della propria legge n. 24 del 6.7.1998 ha anche disposto che <<*i piani delle aree naturali protette tengono conto delle disposizioni di cui al Capo II della presente legge quali livelli minimi di tutela, fatte salve valutazioni specifiche coerenti con le finalità delle aree naturali protette*>>.

Il Capo II della legge regionale n. 24/1998 è relativo alle "Modalità di tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e riguarda quindi anche i Piani Territoriali Paesistici (P.T.P.) e le loro classificazioni in zone di tutela: **sul piano dell'applicazione pratica del suddetto dettato normativo, ne deriva che una zona di tutela integrale o comunque una prescrizione di inedificabilità assoluta impartita dal P.T.P. non può essere derogata dal corrispondente Piano di Assetto del parco, il quale può invece imporre a tutela dell'ambiente naturale destinazioni più rigide di quelle previste dal P.T.P.**

Al riguardo va rilevato che il Piano di Assetto può e deve "recepire" i minimi livelli di tutela del P.T.P. solo in fase di redazione, dal momento che una volta approvato e pubblicato viene a sostituire lo stesso P.T.P.

Successivamente, con D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004 è stato emanato il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio": ai sensi del 4° comma dell'art. 145, secondo il testo originario, <<*gli enti gestori delle aree naturali protette conformano e adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale ... alle previsioni dei piani paesaggistici, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani*>>.

Il PTPR ribadisce lo stesso concetto perché il comma 7 dell'art. 37 delle Norme dispone che <<per quanto attiene alla tutela del paesaggio, i piani delle aree naturali protette in formazione si adeguano alle prescrizioni del PTPR introducendo, ove necessario, le ulteriori

previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani>>.

La formulazione non molto felice del suddetto dettato normativo, che non è stato modificato nemmeno con le “*disposizioni correttive ed integrative*” apportate con il D.Lgs. n. 157 del 24.3.2006, contraddice quanto disposto dal 7° comma dell'art. 12 della legge quadro sulle aree naturali protette n. 394 del 6.12.1991, secondo cui il piano di assetto addirittura <<*sostituisce ad ogni livello i piani paesistici*>>, se non altro perché la legge quadro non è stata contestualmente modificata: dovrebbe quindi essere intesa nel significato che è stato dato alla valenza dei P.T.P. dalla legge regionale del Lazio n. 24/1998, vale a dire che in sede di redazione dei Piani di Assetto si deve tener conto delle disposizioni dei P.T.P. vigenti, ma solo <<*quali livelli minimi di tutela, fatte salve valutazioni specifiche coerenti con le finalità delle aree naturali protette*>>.

A supporto di tale “interpretazione” viene non solo il “potere” comunque dato ai Piani di Assetto dallo stesso “Codice” di introdurre <<*ove necessario, le ulteriori previsioni conformative*>>, ma anche e soprattutto la considerazione che il Piano di Assetto una volta approvato viene a sostituire il P.T.P., di cui quindi solo in fase di redazione può e deve “recepire” i minimi livelli di tutela “conformandosi” ed “adeguandosi” ad essi.

La Regione Lazio ha invece dato successivamente una “interpretazione” del testo del “Codice” in contrasto con il dettato normativo tanto della legge quadro sulle aree protette n. 394/1991 quanto della sua stessa legge regionale n. 29/1997.

L'Area Conservazione della Natura della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile ha infatti redatto e diffuso ad agosto del 2004 le <<*linee guida per la redazione del piano delle aree naturali protette*>>, poi pubblicate sul supplemento ordinario del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 9 ottobre 2004: nella introduzione al documento si fa espresso riferimento al D.Lgs. n. 22/2004 ed è testualmente riportato che <<*il Codice infatti, diversamente da quanto precedentemente stabilito, dispone che il piano paesaggistico è di fatto sovraordinato ai piani delle aree naturali protette*>>.

Quanto sopra affermato costituisce una “interpretazione” passiva ed acritica del cosiddetto “Codice Urbani”, che non è assolutamente accettabile, almeno per quell'epoca, oltre che per quanto già precedentemente detto, per la seguente considerazione.

Un P.T.P. cura e tutela soltanto gli aspetti legati al paesaggio ed alle sue bellezze vincolate, a differenza del Piano di Assetto di un parco che estende il suo campo d'azione anche e soprattutto all'ambiente naturale ed agli aspetti ecologici, che non sono necessariamente sinonimo soltanto di “paesaggio” e di “bellezze naturali”: nel rispetto della legge quadro sulle aree protette, un P.T.P. non potrebbe comunque scavalcare il piano di assetto e dovrebbe risultare “sovraordinato” ad esso esclusivamente per i minimi livelli di tutela di cui il Piano di Assetto deve tener conto solo in fase di redazione.

Da quanto sopra evidenziato dovrebbe derivare che i P.T.P. ed i Piani di Assetto costituiscono due strumenti giuridici diversi fra loro, ma interferenti solo per quanto concerne la componente del “paesaggio” che è l'unica per il P.T.P. ma non l'esclusiva né la predominante per il Piano di Assetto, dal momento che a quest'ultimo compete soprattutto un approccio di tipo naturalistico ed ambientale.

Quanto sopra rilevato è stato avallato con le “*disposizioni correttive ed integrative*” apportate con il D.Lgs. n. 157 del 24.3.2006, il cui art. 15 ha modificato il 3° comma dell'art. 145 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” disponendo che <<**per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette**>>.

Dal momento che anche stavolta non è stata contestualmente modificata la legge n. 394/1991, che continua quindi a dare ad ogni Piano di Assetto (approvato e pubblicato) il pieno potere di sostituire i piani paesaggistici, anche la suddetta correzione e integrazione del 3° comma dell'art.

145 del “Codice Urbani” dovrebbe essere intesa come “prevalente” solo in fase di redazione e solo in riferimento ai livelli minimi di tutela stabiliti dai piani paesaggistici.

Con nota prot. n. 27 del 13 settembre 2006, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale del Lazio ed all’Assessore all’Ambiente, il Responsabile del Circolo territoriale di Roma dell’associazione Verdi Ambiente e Società (in sigla VAS), Dott. Arch. Rodolfo Bosi, ha trattato della “cogenza del Piano Paesaggistico sul Piano di Assetto delle aree naturali protette” e con riferimento alla “interpretazione” che ne ha dato l’Area Conservazione della Natura della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, secondo cui <<il Codice ...dispone che il piano paesaggistico è di fatto sovraordinato ai piani delle aree naturali protette>>, ha fatto presente che <<occorre che con apposita deliberazione la Giunta Regionale del Lazio stabilisca soprattutto la valenza giuridica delle linee guida, da far rispettare da tutti, compreso il Consiglio Regionale in sede di approvazione definitiva dei piani di assetto, abrogando dal testo la suddetta “interpretazione”: le linee guida suddette potrebbero entrare a far parte di un “Regolamento di attuazione della legge regionale n. 29/1997”>>.

Alla nota suddetta non è stato dato alcun seguito, nemmeno di tipo interlocutorio.

Sullo stesso argomento con nota sempre del 13 settembre 2006, indirizzata all’allora Ministro per Beni e le Attività Culturali On. Francesco Rutelli, il Responsabile VAS per Parchi e Territorio, Dott. Arch. Rodolfo Bosi, ha fatto presente la stessa problematica ed ha chiesto espressamente <<di voler emanare una Circolare esplicativa al riguardo, con la finalità dichiarata di evitare per il futuro ulteriori “interpretazioni” distorte in sede di applicazione del combinato disposto dai vigenti commi 3 e 4 dell’art. 145 del D.Lgs. n. 42/2006>>.

Anche a tale nota non è stato dato alcun seguito, nemmeno di tipo interlocutorio o dilatorio.

Con successiva nota prot. n. 200/PAR del 29 ottobre 2007 il Responsabile VAS per Parchi e Territorio ha fatto presente che <<la Regione Toscana si accinge ad aggiornare ed integrare la propria legislazione in materia di aree naturali protette, recependo obbligatoriamente la normativa statale, ed ha quindi il problema di superare l’apparente contrasto o difformità tra la normativa dei Piani di Assetto delle aree naturali protette (dettata dalla legge n. 394/1991) e la normativa dei Piani Paesaggistici (dettata dal D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.)>> ed è tornato <<a sollecitare il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, On. Francesco Rutelli, a voler emanare una Circolare esplicativa al riguardo>>.

Senza seguito alcuno è rimasta anche tale nota: una “risposta” indiretta è venuta con il Decreto Legislativo n. 63 del 26 marzo 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008) con cui sono state emanate <<Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio>>, che hanno riguardato anche l’art. 145.

Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 63/2008, il 1° periodo del 3° comma è stato integrato con la precisazione che le previsioni dei piani paesaggistici <<non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico>>, mentre il testo del successivo ed ultimo periodo del 3° comma è rimasto invariato.

Ai sensi sempre dell’art. 2 del D.Lgs. n. 63/2008 il successivo 4° comma è stato integralmente sostituito dal testo seguente: <<**I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo**>>.

Il riferimento espresso all’obbligo di rispettare <<le procedure previste dalla legge regionale>> comporta che per la Regione Lazio vale la legge regionale n. 24/1998 che al 6° comma dell’art. 9 stabilisce che ai fini della redazione dei Piani di Assetto si deve tener conto delle prescrizioni dei Piani Territoriali Paesistici quali livelli minimi di tutela da rispettare.

In questo frattempo la Regione Piemonte aveva approvato la legge regionale n. 3 del 19 febbraio 2007, con cui ha istituito il Parco fluviale Gesso e Stura: il 2° comma dell’art. 12 dispone che il

Piano di Assetto <<è efficace anche per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 143 del d.lgs. n. 42/2004 e ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici)>>.

In data 23 aprile 2007 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha notificato il ricorso alla Corte Costituzionale con cui ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, della legge regionale del Piemonte n. 3/2007, perché determinerebbe <<la equiparazione degli strumenti di pianificazione territoriale, intesi a disciplinare i profili naturalistici, fino a ricomprendere in sé ogni altra esigenza pianificatoria, compresa anche quella paesaggistica>>: così facendo verrebbe pregiudicata <<la sovraordinazione funzionale, ovvero la prevalenza, della pianificazione paesaggistica rispetto non solo alla pianificazione territoriale ed urbanistica degli enti territoriali, ma anche agli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette, come disposto dai principi fondamentali di cui al d.lgs. n. 42 del 2004>>.

Secondo il Presidente del Consiglio dei Ministri la norma regionale escluderebbe <<non solo che la salvaguardia dei valori paesaggistici di un territorio protetto sia assicurata da strumenti di pianificazione diversi dalla pianificazione paesaggistica, ma anche che possa essere recessiva rispetto ad altre esigenze, urbanistiche o naturalistiche, regolate da diversi strumenti di pianificazione>>: ne deriverebbe la violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di paesaggio, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione nonché della legislazione di principio dettata dal D.Lgs. n. 42/2004 in materia di "governo del territorio" e "valorizzazione dei beni culturali", di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La Corte Costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 108 del 19 maggio 2008, quando cioè con il D.Lgs. n. 63/2008 erano state emanate le <<Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio>>, di cui ha tenuto conto.

La suprema Corte ha ritenuto fondata la questione relativa al principio della <<cogente prevalenza dei piani paesistici sulla pianificazione delle aree naturali protette>>, perché è contemplato dal 3° comma dell'art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004, rispetto al quale l'ultimo intervento del legislatore (operato con il D.Lgs. n. 63/2008) <<risulta nel segno di un rafforzamento del principio medesimo>>.

Anche con la sentenza n. 367/2007 la Corte Costituzionale aveva avuto modo di affermare che <<sul territorio vengono a gravare più interessi pubblici: da un lato, quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.; dall'altro, quelli riguardanti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati, in virtù del terzo comma dello stesso art. 117, alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.>>

Come sancito già nelle sentenza n. 367/2007, in definitiva si <<tratta di due tipi di tutela, che possono essere coordinati fra loro, ma che debbono necessariamente restare distinti>>.

Per la Corte Costituzionale ne consegue, sul piano del riparto di competenze tra Stato e Regione in materia di paesaggio, la <<separatezza tra pianificazione territoriale ed urbanistica, da un lato, e tutela paesaggistica dall'altro>>, prevalendo comunque <<l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica>>, già sancita peraltro con la sentenza n. 182 del 2006: <<è in siffatta più ampia prospettiva, dunque, che si colloca il principio della "gerarchia" degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali, espresso dall'art. 145 del D.Lgs. n. 42 del 2004>>.

Per le ragioni suddette la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 12, comma 2, della legge della Regione Piemonte n. 3 del 19.2.2007.

Con la suddetta sentenza è stata sancita in sostanza la cogenza delle componenti tipiche del paesaggio (assicurata dal Piano Paesaggistico) sul Piano di Assetto, cui rimane e compete comunque la disciplina prettamente naturalistica.

Il nuovo P.R.G. di Roma, adottato con deliberazione n. 33 del 19/20 marzo 2003 e definitivamente ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 12.2.2008, non prevede nessuna destinazione all'interno del parco di Veio, ma l'art. 69 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) rimanda alla disciplina dettata dalla "Variante delle Certezze", perché è la Variante al PRG che risultava vigente al momento in cui è stato istituito il Parco di Veio.

Analogamente, se l'eventuale Piano Urbanistico Generale Comunale (PUGC) di Castelnuovo di Porto venisse adottato con il territorio del Parco di Veio ancora soggetto la regime delle "misure di salvaguardia", all'interno dell'area naturale protetta non dovrebbe essere prevista nessuna destinazione, ma ribadita la disciplina dettata dall'attuale tuttora vigente PRG.

Se invece il Piano di Assetto del Parco di Veio fosse stato definitivamente approvato dal Consiglio Regionale del Lazio, in tal caso il PUGC dovrebbe recepire integralmente la sua disciplina.